

EMENDAMENTI 001-149

presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione**Nicola Danti****A8-0052/2019**

Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee

Proposta di regolamento (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Emendamento 1**Proposta di regolamento****Considerando 1***Testo della Commissione*

(1) Il mercato interno costituisce una pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua istituzione, si è dimostrato un importante contributo alla crescita, alla competitività e all'occupazione. Ha generato nuove opportunità ed economie di scala per le imprese europee, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) e ne ha rafforzato la competitività industriale. Il mercato interno ha contribuito alla creazione di posti di lavoro e ha offerto ai consumatori una scelta maggiore a prezzi più bassi. Esso continua a essere un motore per la costruzione di un'economia più forte, equilibrata ed equa. Si tratta di uno dei principali risultati dell'Unione e la sua migliore risorsa in un mondo sempre più globale.

Emendamento

(1) Il mercato interno costituisce una pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua istituzione, si è dimostrato un importante contributo alla crescita, alla competitività e all'occupazione. Ha generato nuove opportunità ed economie di scala per le imprese europee, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) e ne ha rafforzato la competitività industriale, **e dovrebbe continuare a costituire un beneficio per tutti i cittadini in uguale misura.** Il mercato interno ha contribuito alla creazione di posti di lavoro e ha offerto ai consumatori una scelta maggiore a prezzi più bassi, **garantendo nel contempo un'alta qualità dei prodotti e servizi offerti.** Esso continua a essere un motore per la costruzione **di un mercato più integrato e** di un'economia più forte, equilibrata ed equa. Si tratta di uno dei principali risultati dell'Unione e la sua

migliore risorsa in un mondo sempre più globale, ***oltre ad essere un elemento centrale per il conseguimento del processo di trasformazione in un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse e dell'energia, per rispondere alla crescente pressione esercitata dai cambiamenti climatici.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il mercato interno deve costantemente adeguarsi al contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale e della globalizzazione. Una nuova era di innovazione digitale continua ad offrire opportunità per le imprese e i privati, creando nuovi prodotti e modelli commerciali ma costituisce anche una sfida per la regolamentazione e l'applicazione.

Emendamento

(2) Il mercato interno deve costantemente adeguarsi al contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale e della globalizzazione. Una nuova era di innovazione digitale continua ad offrire opportunità ***e benefici per l'economia e la vita quotidiana, in particolare*** per le imprese e i privati, creando nuovi prodotti e modelli commerciali ma costituisce anche una sfida per la regolamentazione e l'applicazione, ***nonché per la protezione e la sicurezza dei consumatori.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il solido corpus della legislazione dell'Unione è alla base del funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda, in particolare, la competitività, la normazione, la protezione dei consumatori, la vigilanza del mercato e la regolamentazione della filiera alimentare, ma anche le norme in materia di imprese, commercio e operazioni finanziarie e la promozione di una concorrenza leale che crea condizioni

Emendamento

(3) Il solido corpus della legislazione dell'Unione è alla base del funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda, in particolare, la competitività, la normazione, ***il riconoscimento reciproco***, la protezione dei consumatori, la vigilanza del mercato e la regolamentazione della filiera alimentare, ma anche le norme in materia di imprese, commercio e operazioni finanziarie e la promozione di una

di parità essenziali per il funzionamento del mercato interno.

concorrenza leale che crea condizioni di parità essenziali per il funzionamento del mercato interno, **a vantaggio dei consumatori e delle imprese.**

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Permangono tuttavia ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno o ne emergono nuovi. Stabilire norme rappresenta solo il primo passo, ma applicarle efficacemente è altrettanto importante. ***Si tratta***, in ultima analisi, ***di*** una questione di fiducia dei cittadini nell'Unione, nella sua capacità di conseguire risultati e di creare crescita e posti di lavoro, tutelando nel contempo il pubblico interesse.

Emendamento

(4) Permangono tuttavia ostacoli ***ingiustificati, discriminatori e sproporzionati*** al corretto funzionamento del mercato interno o ne emergono nuovi. Stabilire norme rappresenta solo il primo passo, ma applicarle efficacemente è altrettanto importante. ***L'applicazione inadeguata delle norme vigenti, gli ostacoli alla libera circolazione di beni e servizi e i bassi livelli di appalti pubblici transfrontalieri limitano le opportunità per le imprese e i consumatori. Affrontare tali ostacoli*** è, in ultima analisi, una questione di fiducia dei cittadini nell'Unione, nella sua capacità di conseguire risultati e di creare crescita e posti di lavoro ***di qualità***, tutelando nel contempo il pubblico interesse.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Attualmente esistono vari programmi d'azione dell'Unione in materia di competitività delle imprese, ***comprese*** le ***PMI***, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari e filiera alimentare. Ulteriori attività sono finanziate direttamente, nell'ambito delle linee di bilancio relative al mercato interno.

Emendamento

(5) Attualmente esistono vari programmi d'azione dell'Unione in materia di competitività delle imprese, ***in particolare le microimprese, le piccole e le medie imprese***, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari e filiera alimentare. Ulteriori attività sono finanziate direttamente, nell'ambito delle

Occorre razionalizzare e sfruttare le sinergie tra le diverse azioni nonché prevedere un quadro più flessibile e agile per finanziare attività miranti a realizzare un mercato interno che funzioni correttamente ***nel modo economicamente più efficiente***. È pertanto necessario istituire un nuovo programma che riunisca attività finanziate in precedenza nell'ambito di tali programmi e delle pertinenti linee di bilancio. Il programma dovrebbe inoltre comprendere nuove iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee sono oggetto di un programma statistico europeo distinto, istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷. Al fine di assicurare la continuità della produzione e diffusione di statistiche europee, il nuovo programma dovrebbe inoltre includere le attività nell'ambito ***del*** programma statistico europeo, istituendo un quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee. Il nuovo programma dovrebbe fissare il quadro finanziario per le statistiche europee al fine di disporre di statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili ***sull'Europa*** destinate a sostenere la progettazione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione.

linee di bilancio relative al mercato interno. Occorre razionalizzare e sfruttare le sinergie tra le diverse azioni nonché prevedere un quadro più flessibile, ***trasparente, semplificato*** e agile per finanziare attività miranti a realizzare un mercato interno che funzioni correttamente ***e che sia sostenibile***. È pertanto necessario istituire un nuovo programma che riunisca attività finanziate in precedenza nell'ambito di tali programmi e delle pertinenti linee di bilancio ***che tragga insegnamenti dai programmi esistenti***. Il programma dovrebbe inoltre comprendere nuove iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno, ***evitando la duplicazione dei programmi e delle azioni dell'Unione correlati***.

Emendamento

(6) Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee sono oggetto di un programma statistico europeo distinto, istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷. Al fine di assicurare la continuità della produzione e diffusione di statistiche europee, il nuovo programma dovrebbe inoltre includere le attività nell'ambito ***dell'esistente*** programma statistico europeo, istituendo un quadro per ***la raccolta di dati nonché per*** lo sviluppo, la produzione, ***il corretto utilizzo, l'applicazione*** e la diffusione di statistiche europee. Il nuovo programma dovrebbe fissare il quadro finanziario per le statistiche europee al fine di disporre di statistiche ***europee*** di alta qualità, comparabili e attendibili, ***anche relative a questioni quali il commercio e la migrazione***, destinate a sostenere la progettazione, il monitoraggio e la

valutazione di tutte le politiche dell'Unione **conformemente all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea.**

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È pertanto opportuno istituire **un** programma **relativo al** mercato interno, **alla** competitività delle imprese, **comprese** le microimprese e le piccole e medie imprese, e **alle** statistiche europee (il “programma”). Il programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027.

Emendamento

(7) È pertanto opportuno istituire **il** programma **per il mercato unico volto a rafforzare il** mercato interno **e migliorarne il funzionamento nell'ambito della** competitività **e della sostenibilità** delle imprese, **in particolare** le microimprese e le piccole e medie imprese, **della normazione, della vigilanza del mercato, della protezione dei consumatori, della filiera alimentare e delle** statistiche europee (il “programma”). Il programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il programma dovrebbe sostenere l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione su cui si basa il corretto funzionamento del mercato interno. È opportuno sostenere la creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno: le imprese, i cittadini, compresi i

Emendamento

(8) Il programma dovrebbe sostenere l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione su cui si basa il corretto funzionamento del mercato interno. È opportuno sostenere la creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno: le imprese, i cittadini, compresi i consumatori

consumatori, la società civile e le autorità pubbliche. A tal fine, il programma dovrebbe mirare a garantire la competitività delle imprese, in particolare delle **PMI**, ma anche a sostenere l'applicazione delle norme sulla protezione dei consumatori e sulla sicurezza, sensibilizzando le imprese e i privati e fornendo loro strumenti, conoscenze e competenze adeguati a prendere decisioni informate e a rafforzare la loro partecipazione all'elaborazione delle politiche dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la cooperazione amministrativa e normativa, segnatamente tramite lo scambio delle migliori pratiche e la costruzione di basi di conoscenze e competenze, compreso il ricorso ad appalti pubblici strategici. Il programma dovrebbe altresì mirare a sostenere lo sviluppo di norme internazionali di elevata qualità che sostengano l'attuazione della legislazione dell'Unione. Ciò comprende anche la normazione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile, contribuendo in tal modo alla trasparenza e al buon funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione nonché al rafforzamento della protezione degli investitori. È opportuno che il programma sostenga la regolamentazione e la normazione anche assicurando la più ampia partecipazione possibile dei portatori di interessi. L'obiettivo del programma dovrebbe inoltre consistere nel sostenere l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione che prevede un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e il miglioramento del benessere degli animali.

e i lavoratori, la società civile e le autorità pubbliche. A tal fine, il programma dovrebbe mirare a garantire la competitività *e la sostenibilità* delle imprese, in particolare delle *microimprese, delle piccole e medie imprese, comprese quelle del settore del turismo*, ma anche a sostenere l'applicazione delle norme sulla protezione dei consumatori e sulla sicurezza *nonché le norme ambientali e sociali*, sensibilizzando le imprese e i privati e fornendo loro strumenti, *informazioni appropriate e assistenza*, conoscenze e competenze adeguati a prendere decisioni informate e a rafforzare la loro partecipazione all'elaborazione delle politiche dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la cooperazione amministrativa e normativa, segnatamente tramite *i programmi di formazione*, lo scambio delle migliori pratiche e la costruzione di basi di conoscenze e competenze, compreso il ricorso ad appalti pubblici strategici. Il programma dovrebbe altresì mirare a sostenere lo sviluppo di norme internazionali di elevata qualità che sostengano l'attuazione della legislazione dell'Unione. Ciò comprende anche la normazione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile, contribuendo in tal modo alla trasparenza e al buon funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione nonché al rafforzamento della protezione degli investitori. È opportuno che il programma sostenga la regolamentazione e la normazione anche assicurando la più ampia partecipazione possibile dei portatori di interessi. L'obiettivo del programma dovrebbe inoltre consistere nel sostenere l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione che prevede un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e il miglioramento del benessere degli animali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Un mercato interno moderno promuove la concorrenza a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Un migliore sfruttamento del mercato interno dei servizi in costante evoluzione dovrebbe aiutare le imprese europee a creare occupazione e ad espandersi al di là delle frontiere, ad offrire una più vasta gamma di servizi a prezzi migliori e a mantenere standard elevati per i consumatori e i lavoratori. A tal fine il programma dovrebbe contribuire ***all'eliminazione*** degli ostacoli rimanenti e a garantire ***un*** quadro normativo aperto a modelli commerciali nuovi e innovativi.

Emendamento

(9) Un mercato interno moderno ***si basa sui principi dell'equità, della trasparenza e della fiducia reciproca,*** promuove la concorrenza a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Un migliore sfruttamento del mercato interno dei servizi in costante evoluzione dovrebbe aiutare le imprese europee a creare occupazione e ad espandersi al di là delle frontiere, ad offrire una più vasta gamma di servizi a prezzi migliori e a mantenere standard elevati per i consumatori e i lavoratori. A tal fine il programma dovrebbe contribuire ***a monitorare meglio gli sviluppi del mercato interno, anche per quanto riguarda l'impatto dei nuovi sviluppi tecnologici, l'individuazione e l'eliminazione*** degli ostacoli ***ingiustificati, discriminatori e sproporzionati*** rimanenti e a garantire ***che*** il quadro normativo ***sia*** aperto a modelli commerciali nuovi e innovativi, ***compresi i modelli di economia collaborativa e l'imprenditoria sociale, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione sociale, anche per gli imprenditori.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per numerosi prodotti industriali gli ostacoli normativi nel mercato interno sono stati eliminati attraverso meccanismi di prevenzione, l'adozione di norme comuni e, qualora tali norme dell'Unione non esistano, attraverso il principio del reciproco riconoscimento. Per i settori che

Emendamento

(10) Per numerosi prodotti industriali gli ostacoli normativi nel mercato interno sono stati eliminati attraverso meccanismi di prevenzione, l'adozione di norme ***e standard*** comuni e, qualora tali norme dell'Unione non esistano, attraverso il principio del reciproco riconoscimento. Per

non sono oggetto della legislazione dell'Unione il principio del reciproco riconoscimento significa che le merci legalmente commercializzate in uno Stato membro godono del diritto di libera circolazione e possono essere vendute in un altro Stato membro. L'inadeguata applicazione del reciproco riconoscimento rende tuttavia più difficile per le imprese accedere ai mercati di altri Stati membri. Nonostante l'elevato grado di integrazione del mercato nel settore delle merci, ciò determina la perdita di opportunità per l'insieme dell'economia. Il programma dovrebbe pertanto mirare a migliorare l'applicazione del riconoscimento reciproco nel settore delle merci e a ridurre il numero di merci illegali e non conformi che entrano nel mercato.

i settori che non sono oggetto della legislazione dell'Unione il principio del reciproco riconoscimento significa che le merci legalmente commercializzate in uno Stato membro godono del diritto di libera circolazione e possono essere vendute in un altro Stato membro, ***a meno che lo Stato membro interessato non abbia motivo di opporsi alla commercializzazione delle merci, a condizione che tale limitazione sia non discriminatoria, sia giustificata da legittimi obiettivi di interesse pubblico, come stabilito all'articolo 36 del trattato o riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e sia proporzionata all'obiettivo perseguito.*** L'inadeguata applicazione del reciproco riconoscimento ***come le limitazioni ingiustificate o sproporzionate*** rende tuttavia più difficile per le imprese accedere ai mercati di altri Stati membri.

Nonostante l'elevato grado di integrazione del mercato nel settore delle merci, ciò determina la perdita di opportunità per l'insieme dell'economia. ***La revisione del regolamento (UE) xxx/2018 sul reciproco riconoscimento contribuirà a rafforzare i vantaggi economici in questo settore.*** Il programma dovrebbe pertanto mirare a migliorare l'applicazione del riconoscimento reciproco nel settore delle merci, ***realizzando il suo pieno potenziale,*** e a ridurre il numero di merci illegali e non conformi che entrano nel ***mercato,*** ***attraverso una sensibilizzazione e una formazione mirate, il sostegno ai punti di contatto per i prodotti e una migliore cooperazione tra le autorità competenti ai fini del riconoscimento reciproco e mediante il rafforzamento della vigilanza del mercato.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le nuove sfide in materia di regolamentazione e di applicazione riguardano il contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale, in particolare questioni quali la cibersecurity, Internet delle cose o l'intelligenza artificiale. In caso di danni sono essenziali norme rigorose sulla sicurezza dei prodotti e **sulla** responsabilità per danni da prodotti difettosi per garantire una risposta strategica che consenta ai cittadini europei, compresi i consumatori e le imprese, di beneficiare di tali norme. Il programma dovrebbe pertanto contribuire al rapido adeguamento e **all'applicazione** del regime dell'Unione riguardante la responsabilità per danno da prodotti e volto a promuovere l'innovazione.

Emendamento

(11) Le nuove sfide in materia di regolamentazione e di applicazione riguardano il contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale, in particolare questioni quali la cibersecurity, **la protezione dei dati e la vita privata**, Internet delle cose o l'intelligenza artificiale **e le norme etiche correlate**. In caso di danni sono essenziali norme rigorose sulla sicurezza dei prodotti e **chiarezza riguardo alla** responsabilità per danni da prodotti difettosi **nonché una rigorosa applicazione delle norme** per garantire una risposta strategica che consenta ai cittadini europei, compresi i consumatori e le imprese, di beneficiare di tali norme. Il programma dovrebbe pertanto contribuire al rapido adeguamento e **a una migliore applicazione** del regime dell'Unione riguardante la responsabilità per danno da prodotti e volto a promuovere l'innovazione, **garantendo nel contempo la sicurezza e la protezione degli utenti**.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'immissione sul mercato di prodotti non conformi al diritto dell'Unione **svantaggia le imprese che garantiscono la conformità e può rappresentare** un rischio per i consumatori. **Molti imprenditori** non rispettano le norme perché non le conoscono, oppure intenzionalmente per garantirsi un vantaggio competitivo. Le autorità di vigilanza del mercato sono spesso sottofinanziate e vincolate delle frontiere nazionali, mentre gli imprenditori operano a livello dell'Unione o anche mondiale. In particolare nel caso del commercio elettronico, le autorità di vigilanza del mercato incontrano gravi

Emendamento

(12) L'immissione sul mercato di prodotti non conformi al diritto dell'Unione, **indipendentemente dal fatto che tali prodotti siano immessi sul mercato tramite canali tradizionali o elettronici e che siano fabbricati all'interno dell'Unione o entrino sul mercato da paesi terzi, rappresenta** un rischio per **i cittadini e i consumatori dell'Unione. Gli operatori economici che vendono prodotti conformi alle norme sono esposti alla concorrenza falsata di quelli che** non rispettano le norme perché non le conoscono, oppure intenzionalmente per garantirsi un vantaggio competitivo. Le

difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti non conformi importati da paesi terzi *e* nell'individuare i responsabili nell'ambito della propria giurisdizione. Il programma dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la conformità dei prodotti fornendo ***i giusti incentivi*** agli ***imprenditori***, intensificando i controlli di conformità e promuovendo una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto. Il programma dovrebbe inoltre contribuire al consolidamento del quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato, incoraggiare le azioni comuni delle autorità di vigilanza del mercato di Stati membri diversi, migliorare lo scambio di informazioni e promuovere la convergenza e una maggiore integrazione delle attività di vigilanza del mercato.

autorità di vigilanza del mercato sono spesso sottofinanziate e vincolate delle frontiere nazionali, mentre gli imprenditori operano a livello dell'Unione o anche mondiale. In particolare nel caso del commercio elettronico, le autorità di vigilanza del mercato incontrano gravi difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti non conformi importati da paesi terzi, nell'individuare i responsabili nell'ambito della propria giurisdizione ***o nell'eseguire valutazioni del rischio o test di sicurezza a causa del mancato accesso fisico ai prodotti***. Il programma dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la conformità dei prodotti ***potenziando la vigilanza del mercato***, fornendo ***norme chiare, trasparenti ed esaustive*** agli ***operatori economici, sensibilizzando in merito alle norme applicabili dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti***, intensificando i controlli di conformità, ***anche tramite il ricorso sistematico a controlli su campioni di prodotti che rappresentino percentuali significative di ciascun tipo di prodotto immesso sul mercato e acquisti in incognito effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato***, e promuovendo una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto. Il programma dovrebbe inoltre contribuire al consolidamento del quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato, incoraggiare le azioni comuni delle autorità di vigilanza del mercato di Stati membri diversi, migliorare lo scambio di informazioni e promuovere la convergenza e una maggiore integrazione delle attività di vigilanza del mercato, ***in particolare garantendo che i nuovi requisiti introdotti con il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} siano rigorosamente attuati per evitare la vendita di prodotti non conformi ai cittadini europei***. Il programma dovrebbe pertanto rafforzare la capacità delle autorità di vigilanza del mercato in tutta l'Unione e contribuire a una maggiore omogeneità tra gli Stati membri,

beneficiando in uguale misura del mercato interno in termini di prosperità economica e crescita sostenibile, affrontando nel contempo le loro esigenze specifiche in modo mirato.

^{1 bis} Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La sicurezza dei prodotti è una preoccupazione comune. Gli organismi di valutazione della conformità verificano se i prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza prima della loro immissione sul mercato. È pertanto di fondamentale importanza che tali organismi siano affidabili e competenti. L'Unione ha predisposto un sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità che ne verifica la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza. La principale sfida consiste ora nel fare in modo che il sistema di accreditamento resti perfettamente aggiornato e nel garantire che sia applicato con la medesima rigore in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure intese a garantire che gli organismi di valutazione della conformità continuino a soddisfare i requisiti normativi e a rafforzare il sistema di accreditamento, in particolare in nuovi settori strategici, sostenendo la

Emendamento

(13) La sicurezza dei prodotti è una preoccupazione comune. Gli organismi di valutazione della conformità verificano se i prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza prima della loro immissione sul mercato. È pertanto di fondamentale importanza che tali organismi siano affidabili e competenti. L'Unione ha predisposto un sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità che ne verifica la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza. ***Tuttavia, il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸ è stato attuato in molti modi diversi a livello nazionale. Tali differenze concernono la ripartizione delle competenze tra le autorità di vigilanza del mercato e i meccanismi di coordinamento interno a livello nazionale, il livello di risorse finanziarie impiegate e destinate alla vigilanza del mercato e alle strategie e approcci di vigilanza del mercato nonché i poteri relativi ai prodotti***

Cooperazione europea per l'accreditamento di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸.

non conformi e al livello di sanzioni in caso di violazione e risultano in un'applicazione frammentata della normativa di armonizzazione dell'Unione. Tale frammentazione ha condotto a una vigilanza di mercato più rigorosa in alcuni Stati membri rispetto ad altri, il che può potenzialmente pregiudicare l'effetto deterrente della legislazione, creare condizioni di disparità tra le imprese in alcuni Stati membri e causare squilibri nel livello di sicurezza dei prodotti nell'Unione. La principale sfida consiste ora nel fare in modo che il sistema di accreditamento resti perfettamente aggiornato e nel garantire che sia applicato con la medesima rigore in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure intese a garantire che gli organismi di valutazione della conformità continuino a soddisfare i requisiti normativi, ***in particolare attraverso il ricorso a una valutazione da parte di terzi per migliorare l'imparzialità e l'indipendenza delle procedure*** e a rafforzare il sistema di accreditamento, in particolare in nuovi settori strategici, sostenendo ***l'uniformità dei controlli e delle sanzioni, nonché*** la Cooperazione europea per l'accreditamento di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁴⁸ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

⁴⁸ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Poiché i mercati dei consumatori con lo sviluppo del commercio online e dei servizi di viaggio non conoscono confini, è importante assicurare che i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare di una protezione **adeguata** in caso di importazione di beni e servizi da operatori economici con sede in paesi terzi. Il programma dovrebbe pertanto sostenere la cooperazione con gli organismi pertinenti situati in paesi che sono importanti partner commerciali dell'Unione, ove necessario.

Emendamento

(14) ***Lo sviluppo del commercio elettronico potrebbe porre alcune sfide per quanto concerne la protezione della salute e della sicurezza degli utenti finali rispetto ai prodotti non conformi.*** Poiché i mercati dei consumatori con lo sviluppo del commercio online e dei servizi di viaggio non conoscono confini, è importante assicurare che i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare di una protezione ***equivalente*** in caso di importazione di beni e servizi da operatori economici con sede in paesi terzi. Il programma dovrebbe pertanto sostenere la cooperazione con gli organismi pertinenti situati in paesi che sono importanti partner commerciali dell'Unione, ove necessario, ***per quanto concerne lo scambio di informazioni sui prodotti non conformi, sui recenti sviluppi scientifici e sulle nuove tecnologie, sui rischi emergenti e sugli altri aspetti connessi alle attività di controllo.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Le autorità pubbliche ricorrono agli appalti pubblici per garantire un uso ottimale dei fondi pubblici e per contribuire a rendere il mercato interno più innovativo, sostenibile, inclusivo e competitivo. Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE⁴⁹, 2014/24/UE⁵⁰ e 2014/25/UE⁵¹ creano il quadro giuridico per l'integrazione e l'efficace funzionamento dei mercati degli appalti pubblici, che rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo dell'Unione, a beneficio delle autorità pubbliche, delle imprese e dei cittadini, compresi i consumatori. Il programma dovrebbe

Emendamento

(15) Le autorità pubbliche ricorrono agli appalti pubblici per garantire un uso ottimale dei fondi pubblici e per contribuire a rendere il mercato interno più innovativo, sostenibile, inclusivo e competitivo, ***anche, ove ciò sia conforme al diritto dell'Unione applicabile, applicando criteri diversi dal semplice prezzo più basso o dall'efficacia in termini di costi, tenendo conto, tra l'altro, degli aspetti qualitativi, ambientali, del commercio equo e solidale e degli aspetti sociali, e agevolando la divisione delle offerte in lotti per le grandi infrastrutture.*** Le direttive del Parlamento europeo e del

pertanto sostenere misure volte a garantire una più ampia diffusione degli appalti pubblici strategici, la professionalizzazione degli acquirenti pubblici, **un migliore accesso** ai mercati degli appalti per le PMI, maggiore trasparenza, integrità e dati migliori, un incremento della trasformazione digitale degli appalti e la promozione degli appalti comuni, rafforzando l'approccio di partenariato con gli Stati membri, migliorando la raccolta e l'analisi dei dati, anche attraverso lo sviluppo di appositi strumenti informatici, sostenendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche, fornendo orientamenti, perseguendo accordi commerciali vantaggiosi, rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali e avviando progetti pilota.

Consiglio 2014/23/UE⁴⁹, 2014/24/UE⁵⁰ e 2014/25/UE⁵¹ creano il quadro giuridico per l'integrazione e l'efficace funzionamento dei mercati degli appalti pubblici, che rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo dell'Unione, a beneficio delle autorità pubbliche, delle imprese e dei cittadini, compresi i consumatori. **La corretta attuazione delle norme in materia di appalti pubblici è uno strumento fondamentale per rafforzare il mercato unico e rilanciare la crescita delle imprese dell'Unione e dei posti di lavoro nell'Unione.** Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure volte a garantire una più ampia diffusione degli appalti pubblici strategici, la professionalizzazione degli acquirenti pubblici, **facilitare e migliorare l'accesso** ai mercati degli appalti per le PMI **e le microimprese, in particolare attraverso servizi di consulenza e formazione**, maggiore trasparenza, integrità e dati migliori, un incremento della trasformazione digitale degli appalti e la promozione degli appalti comuni, rafforzando l'approccio di partenariato con gli Stati membri, migliorando la raccolta e l'analisi dei dati, anche attraverso lo sviluppo di appositi strumenti informatici, sostenendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche, **facendo riferimento a norme europee e internazionali**, fornendo orientamenti, perseguendo accordi commerciali vantaggiosi, rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali e avviando progetti pilota.

⁴⁹ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁵⁰ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁴⁹ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁵⁰ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁵¹ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁵¹ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi del programma e di agevolare la vita dei cittadini e delle imprese occorre predisporre servizi pubblici di alta qualità, incentrati sull'utente. Ciò implica che le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare a adottare nuove modalità di lavoro, eliminare la compartimentazione tra le diverse sezioni delle rispettive amministrazioni e impegnarsi nella creazione congiunta di tali servizi pubblici con i cittadini e le imprese. Il continuo e costante aumento di attività transfrontaliere nel mercato interno richiede inoltre la disponibilità di informazioni aggiornate sui diritti delle imprese e dei cittadini, ma anche di informazioni che spieghino le formalità amministrative. Diventa altresì essenziale fornire una consulenza legale e contribuire a risolvere i problemi che si verificano a livello transnazionale. Occorre poi collegare le amministrazioni nazionali in modo semplice ed efficiente, nonché valutare il funzionamento concreto del mercato interno. Il programma dovrebbe pertanto sostenere gli attuali strumenti di governance del mercato interno seguenti: il portale "La tua Europa", che dovrebbe essere la struttura portante del futuro sportello digitale unico, "La tua Europa - Consulenza", SOLVIT, il sistema di informazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato unico, al

Emendamento

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi del programma e di agevolare la vita dei cittadini e delle imprese occorre predisporre servizi pubblici di alta qualità, incentrati sull'utente, ***sempre più orientati verso il digitale e pienamente accessibili, e promuovere ulteriormente gli sforzi per l'amministrazione online e l'e-government, garantendo nel contempo un'adeguata protezione dei dati e della vita privata.*** Ciò implica che le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare a adottare nuove modalità di lavoro ***più innovative, al fine di*** eliminare la compartimentazione tra le diverse sezioni delle rispettive amministrazioni e impegnarsi nella creazione congiunta di tali servizi pubblici con i cittadini e le imprese. Il continuo e costante aumento di attività transfrontaliere nel mercato interno richiede inoltre la disponibilità di informazioni aggiornate, ***accurate e di facile comprensione*** sui diritti delle imprese e dei cittadini, ma anche di informazioni che spieghino le formalità amministrative ***e le semplifichino.*** Diventa altresì essenziale fornire una consulenza legale e contribuire a risolvere i problemi che si verificano a livello transnazionale. Occorre poi collegare le amministrazioni nazionali in modo semplice ed efficiente, ***sostenendo le autorità pubbliche nel conseguimento di tali obiettivi,*** nonché

fine di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e la capacità delle imprese di commerciare a livello transfrontaliero.

valutare il funzionamento concreto del mercato interno. ***Gli strumenti esistenti per la governance del mercato interno svolgono già un ruolo importante nel contribuire al conseguimento di tali obiettivi. A tal fine, e per tenere il passo con gli sviluppi tecnologici e del mercato e con le nuove sfide di regolamentazione e applicazione, il programma dovrebbe sostenere il miglioramento della qualità, della visibilità e della trasparenza nonché dell'affidabilità degli strumenti di governance del mercato interno.*** Il programma dovrebbe pertanto sostenere, ***tra gli altri***, gli attuali strumenti di governance del mercato interno seguenti: il portale "La tua Europa", che dovrebbe essere la struttura portante del futuro sportello digitale unico, "La tua Europa - Consulenza", SOLVIT, il sistema di informazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato unico, al fine di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e la capacità delle imprese di commerciare a livello transfrontaliero.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo del quadro normativo dell'Unione in materia di diritto societario e di governance societaria, nonché di diritto contrattuale, al fine di rendere le imprese più efficienti e competitive, fornendo nel contempo una protezione agli attori interessati dalle operazioni societarie, e di rispondere alle nuove sfide strategiche. È inoltre opportuno garantire un'adeguata valutazione, attuazione ed applicazione dell'acquis pertinente, informare e assistere i portatori di interessi e promuovere lo scambio di informazioni nel settore. Il programma dovrebbe altresì sostenere le

Emendamento

(17) Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo del quadro normativo dell'Unione in materia di diritto societario e di governance societaria, nonché di diritto contrattuale, al fine di rendere le imprese, ***soprattutto le PMI***, più efficienti e competitive, fornendo nel contempo una protezione agli attori interessati dalle operazioni societarie, e di rispondere alle nuove sfide strategiche. È inoltre opportuno garantire un'adeguata valutazione, attuazione ed applicazione dell'acquis pertinente, informare e assistere i portatori di interessi e promuovere lo scambio di informazioni nel settore. Il

iniziative della Commissione a favore di un quadro giuridico chiaro e adattato in materia di economia dei dati e innovazione. Tali iniziative sono necessarie al fine di promuovere la certezza del diritto in relazione al diritto contrattuale ed extracontrattuale, in particolare per quanto riguarda la responsabilità e l'etica nel contesto delle tecnologie emergenti, quali l'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale, la robotica, la stampa 3D. Il programma dovrebbe mirare a stimolare lo sviluppo di imprese basate sui dati poiché ciò sarà decisivo per la posizione dell'economia dell'Unione in un contesto di concorrenza mondiale.

programma dovrebbe altresì sostenere le iniziative della Commissione a favore di un quadro giuridico chiaro e adattato in materia di economia dei dati e innovazione. Tali iniziative sono necessarie al fine di promuovere la certezza del diritto in relazione al diritto contrattuale ed extracontrattuale, in particolare per quanto riguarda la responsabilità e l'etica nel contesto delle tecnologie emergenti, quali l'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale, la robotica, la stampa 3D. Il programma dovrebbe mirare a stimolare lo sviluppo di imprese basate sui dati, **garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della vita privata**, poiché ciò sarà decisivo per la posizione dell'economia dell'Unione in un contesto di concorrenza mondiale.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Considerando che il **mercato interno di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione** europea comprende un sistema volto a garantire che la concorrenza non sia falsata, il programma dovrebbe sostenere la politica dell'Unione in materia di concorrenza, **le reti e la** cooperazione con le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali, **nonché la sensibilizzazione di un gruppo più ampio di portatori di interesse per comunicare e spiegare** i diritti, i benefici e gli obblighi della politica di concorrenza dell'Unione.

Emendamento

(20) Considerando che il **trattato sul funzionamento dell'Unione** europea comprende un sistema **di norme** volto a garantire che **nel mercato interno** la concorrenza non sia falsata, il programma dovrebbe **contribuire a** sostenere la politica dell'Unione in materia di concorrenza **attraverso il miglioramento e il potenziamento della** cooperazione con la **Rete europea della concorrenza e** le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali, **anche mediante il rafforzamento della cooperazione internazionale, nonché comunicando e spiegando** i diritti, i benefici e gli obblighi della politica di concorrenza dell'Unione. **Il programma dovrebbe in particolare aiutare la Commissione a migliorare la sua analisi e valutazione dell'evoluzione del mercato, anche grazie a un ampio ricorso alle indagini di settore e mediante una condivisione sistematica dei risultati e**

delle migliori pratiche in seno alla Rete europea della concorrenza. Ciò dovrebbe contribuire a garantire una concorrenza leale e condizioni di parità, anche a livello internazionale, nonché a consentire alle imprese, in particolare alle PMI, e ai consumatori di beneficiare appieno del mercato unico.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Il programma deve affrontare segnatamente le radicali implicazioni, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno, derivanti dalla trasformazione in corso dell'economia e del contesto imprenditoriale, in particolare per la notevole crescita e l'utilizzo esponenziale dei dati, tenendo conto del crescente ricorso all'intelligenza artificiale e ad altri strumenti e competenze informatici da parte delle imprese e dei loro consulenti. È inoltre essenziale che il programma sostenga le reti e **la cooperazione** con le autorità e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, considerando che una concorrenza non falsata e il funzionamento del mercato interno dipendono fortemente da tali soggetti. Dato il particolare ruolo della politica di concorrenza nel prevenire danni al mercato interno derivanti da comportamenti anticoncorrenziali al di là delle frontiere dell'Unione, il programma dovrebbe inoltre sostenere, ove opportuno, la cooperazione con le autorità di paesi terzi. Infine, un incremento delle attività di sensibilizzazione è necessario per consentire a più cittadini e imprese di cogliere tutti i vantaggi di una concorrenza leale nel mercato interno. Considerato che numerose iniziative del programma sono nuove e che la parte del programma

Emendamento

(21) Il programma deve affrontare segnatamente le radicali implicazioni, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno, derivanti dalla trasformazione in corso dell'economia e del contesto imprenditoriale, in particolare per la notevole crescita e l'utilizzo esponenziale dei dati, tenendo conto del crescente ricorso all'intelligenza artificiale, **ai big data, agli algoritmi** e ad altri strumenti e competenze informatici da parte delle imprese e dei loro consulenti. È inoltre essenziale che il programma sostenga le reti e **un impegno più ampio e profondo** con le autorità e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, considerando che una concorrenza non falsata e il funzionamento del mercato interno dipendono fortemente da tali soggetti. Dato il particolare ruolo della politica di concorrenza nel prevenire danni al mercato interno derivanti da comportamenti anticoncorrenziali al di là delle frontiere dell'Unione, il programma dovrebbe inoltre sostenere, ove opportuno, la cooperazione con le autorità di paesi terzi. Infine, un incremento delle attività di sensibilizzazione è necessario per consentire a più cittadini e imprese di cogliere tutti i vantaggi di una concorrenza leale nel mercato interno. **In particolare, è necessario dimostrare ai cittadini europei**

relativa alla concorrenza è particolarmente soggetta agli sviluppi dinamici delle condizioni di concorrenza nel mercato interno, segnatamente per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, i big data, la cibersecurity e l'informatica forense, i cui ritmi ed entità sono difficili da stimare, si prevede che occorrerà flessibilità per far fronte all'evoluzione delle esigenze relative a tale parte del programma.

i benefici tangibili della politica di concorrenza dell'Unione attraverso l'impegno con i gruppi della società civile e i pertinenti portatori di interessi direttamente coinvolti. Considerato che numerose iniziative del programma sono nuove e che la parte del programma relativa alla concorrenza è particolarmente soggetta agli sviluppi dinamici ***e rapidi*** delle condizioni di concorrenza nel mercato interno, segnatamente per quanto riguarda ***gli sviluppi digitali***, l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, i big data, la cibersecurity e l'informatica forense, i cui ritmi ed entità sono difficili da stimare, si prevede che occorrerà flessibilità per far fronte all'evoluzione delle esigenze relative a tale parte del programma.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) È di primaria importanza rafforzare la competitività delle imprese europee, assicurando nel contempo un'effettiva parità di condizioni e un mercato interno aperto e competitivo. Le PMI sono il motore dell'economia europea: rappresentano il 99 % di tutte le imprese in Europa, assicurano i due terzi dei posti di lavoro e contribuiscono notevolmente alla creazione di nuovi posti di lavoro a livello regionale e locale.

Emendamento

(22) È di primaria importanza rafforzare la competitività ***e la sostenibilità*** delle imprese europee, assicurando nel contempo un'effettiva parità di condizioni e un mercato interno aperto e competitivo. Le PMI sono il motore dell'economia europea: rappresentano il 99 % di tutte le imprese in Europa, assicurano i due terzi dei posti di lavoro e contribuiscono notevolmente alla creazione di nuovi posti di lavoro ***di qualità in tutti i settori*** a livello regionale e locale ***e, pertanto, alla coesione sociale.*** ***Le PMI sono fondamentali per proseguire la transizione energetica e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima derivanti dall'accordo di Parigi. Il programma dovrebbe pertanto potenziare la loro capacità di sviluppare prodotti e servizi ecocompatibili e di elevata qualità, nonché sostenere i loro sforzi per migliorare l'efficienza sotto il profilo delle***

risorse, in conformità del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto. In tal modo il programma contribuisce altresì al miglioramento della competitività delle PMI dell'Unione sul mercato mondiale.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Le PMI affrontano sfide comuni che non interessano le grandi imprese nella stessa misura nell'ottenere finanziamenti, trovare lavoratori qualificati, ridurre gli oneri amministrativi, avvalersi della creatività e delle innovazioni, accedere ai mercati e promuovere le attività di internazionalizzazione. Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno.

Emendamento

(23) Le PMI affrontano sfide comuni che non interessano le grandi imprese nella stessa misura nell'ottenere finanziamenti, trovare lavoratori qualificati, ridurre gli oneri amministrativi, avvalersi della creatività e delle innovazioni, accedere ai mercati e promuovere le attività di internazionalizzazione. Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno. *Nello specifico, il programma dovrebbe creare condizioni adeguate per introdurre innovazioni tecnologiche e organizzative nei loro processi di produzione, prestando attenzione alle specifiche tipologie di PMI, quali le microimprese, le imprese dedite ad attività artigianali, i lavoratori autonomi, le libere professioni e le imprese dell'economia sociale. È inoltre opportuno prestare attenzione agli imprenditori potenziali, nuovi, giovani e all'imprenditoria femminile, nonché ad altri gruppi di destinatari specifici, quali gli anziani, i migranti e gli imprenditori appartenenti a gruppi socialmente svantaggiati o vulnerabili.*

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

(23 bis) Il programma dovrebbe sostenere e promuovere una cultura dell'innovazione, sviluppando un ecosistema capace di favorire la nascita e la crescita di imprese, in particolare le microimprese e le PMI innovative idonee a sostenere le sfide di un ambiente sempre più competitivo e in rapida evoluzione. La profonda trasformazione dei processi di innovazione richiede lo sviluppo di un modello di innovazione aperta con un aumento della ricerca collaborativa e della condivisione della conoscenza e della proprietà intellettuale tra diverse organizzazioni. Il programma dovrebbe pertanto mirare a sostenere il processo di innovazione integrando nuovi modelli aziendali collaborativi incentrati sullo sviluppo di reti e la condivisione di conoscenze e risorse all'interno delle comunità inter-organizzative.

Motivazione

È importante sviluppare ecosistemi dell'innovazione che potrebbero fungere da catalizzatori economici.

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)**

(23 ter) Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, prestando particolare attenzione alle azioni che apportano benefici diretti alle PMI e alle reti di imprese, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno.

Motivazione

Il programma dovrebbe prendere in considerazione le PMI e le reti di imprese in tutte le sue

attività.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Molti dei problemi di competitività dell'Unione riguardano le difficoltà di accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali faticano a dimostrare il loro merito di credito e non dispongono di garanzie sufficienti. Ulteriori sfide di finanziamento derivano dalla necessità delle PMI di restare competitive impegnandosi ad esempio in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione nonché nel rafforzamento delle competenze del personale. L'accesso limitato ai finanziamenti produce un effetto negativo sulla creazione, sulla crescita e sul tasso di sopravvivenza di tali imprese, come pure sulla disponibilità dei nuovi imprenditori a rilevare imprese redditizie nel contesto di una successione aziendale.

Emendamento

(24) Molti dei problemi di competitività dell'Unione riguardano le difficoltà di accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali ***dispongono di informazioni insufficienti***, faticano a dimostrare il loro merito di credito e non dispongono di garanzie sufficienti ***o semplicemente hanno una scarsa consapevolezza dei meccanismi esistenti per sostenere le loro attività a livello locale, nazionale o dell'Unione***. Ulteriori sfide di finanziamento derivano ***dalle dimensioni più piccole delle microimprese e*** dalla necessità delle PMI di restare competitive impegnandosi ad esempio in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione nonché nel rafforzamento delle competenze del personale. L'accesso limitato ai finanziamenti produce un effetto negativo sulla creazione, sulla crescita e sul tasso di sopravvivenza di tali imprese, come pure sulla disponibilità dei nuovi imprenditori a rilevare imprese redditizie nel contesto di una successione aziendale.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Al fine di superare tali lacune del mercato e di garantire che le PMI continuino a svolgere il loro ruolo fondamentale per la competitività dell'economia dell'Unione, le piccole e medie imprese hanno bisogno di un sostegno supplementare mediante

Emendamento

(25) Al fine di superare tali lacune del mercato e di garantire che le PMI continuino a svolgere il loro ruolo fondamentale per la competitività dell'economia dell'Unione ***e continuino a fungere da volano per l'economia sostenibile***, le piccole e medie imprese

strumenti di debito e di capitale che saranno previsti nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁵². Lo strumento di garanzia dei prestiti istituito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento e del Consiglio⁵³ ha un comprovato valore aggiunto e dovrebbe apportare un contributo positivo ad almeno 500 000 PMI; il suo successore sarà istituito nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU.

hanno bisogno di un sostegno supplementare mediante strumenti di debito e di capitale che saranno previsti nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁵². Lo strumento di garanzia dei prestiti istituito ***nel quadro dell'ex programma COSME stabilito*** dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento e del Consiglio⁵³ ha un comprovato valore aggiunto e dovrebbe apportare un contributo positivo ad almeno 500 000 PMI; il suo successore sarà istituito nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU. ***È opportuno attribuire maggiore attenzione al miglioramento delle campagne pubbliche e di comunicazione, in modo da sensibilizzare i potenziali beneficiari in merito alla disponibilità del programma per le PMI. Per far conoscere meglio l'azione dell'Unione a sostegno delle PMI, gli interventi finanziati interamente o parzialmente dal programma, compresi gli intermediari, dovrebbero inserire l'emblema europeo (bandiera), associato a una frase, onde riconoscere il sostegno ricevuto da questo programma.***

⁵² COM(2018)-0439 final

⁵³ Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

⁵² COM(2018)-0439 final

⁵³ Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Gli obiettivi strategici del presente programma saranno conseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe servire per ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare o allontanare gli investimenti privati, né falsare la concorrenza nel mercato interno. È opportuno che le azioni dimostrino un chiaro valore aggiunto.

Emendamento

(26) Gli obiettivi strategici del presente programma saranno conseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU. ***La sezione per le PMI del Fondo InvestEU dovrebbe disporre di un punto di contatto centralizzato e globale che fornisca informazioni sul programma in ciascuno Stato membro, in modo da accrescere l'accessibilità e la consapevolezza in merito ai fondi disponibili per le PMI.*** Il sostegno finanziario dovrebbe servire per ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare o allontanare gli investimenti privati, né falsare la concorrenza nel mercato interno, ***ma offrire chiaramente addizionalità e migliorare le sinergie con gli altri programmi europei.*** È opportuno che le azioni dimostrino un chiaro valore aggiunto.

Emendamento 27

**Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Le azioni sostenute dal Fondo InvestEU mediante il comparto dell'UE o il comparto degli Stati membri non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi, né falsare la concorrenza nel mercato interno ma, con riferimento ai sistemi di garanzia locali pubblici e privati già operanti, favorirne l'integrazione con tali sistemi con l'obiettivo prioritario di potenziare e ampliare gli effettivi benefici per i soggetti destinatari finali, che sono PMI ai sensi della definizione fornita nella raccomandazione 2003/361/CE al fine di conseguire un'effettiva addizionalità degli

interventi.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 ter) Oltre all'accesso ai finanziamenti è fondamentale anche l'accesso alle competenze, comprese le competenze e le conoscenze manageriali, fattori critici per le PMI per accedere ai fondi esistenti, innovare, competere e crescere. L'erogazione degli strumenti finanziari previsti dal Fondo InvestEU dovrebbe pertanto essere accompagnata dallo sviluppo di adeguati programmi di tutoraggio e consulenza, nonché di servizi alle imprese basati sulla conoscenza.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Il programma dovrebbe fornire alle PMI un sostegno efficace in tutto il loro ciclo di vita, **basandosi** sulle conoscenze e competenze uniche sviluppate riguardo alle PMI e ai settori **industriali** e su una lunga esperienza nella collaborazione con i portatori di interessi europei, nazionali e regionali. Tale sostegno dovrebbe basarsi sull'esperienza **efficace** della rete Enterprise Europe quale sportello unico per migliorare la competitività delle PMI e sviluppare la loro attività nel mercato unico e oltre. La rete prevede di continuare a fornire servizi a titolo di altri programmi dell'Unione, segnatamente il programma Orizzonte 2020, utilizzando le risorse finanziarie di tali programmi. Anche il sistema di mentoring per nuovi

(27) Il programma dovrebbe fornire alle PMI un sostegno efficace in tutto il loro ciclo di vita, **provvedendo a un'assistenza che spazi dalla preparazione del progetto alla commercializzazione e all'accesso al mercato e incoraggiando la creazione di reti d'impresa. Dovrebbe basarsi** sulle conoscenze e competenze uniche sviluppate riguardo alle PMI e ai settori **economici e imprenditoriali** e su una lunga esperienza nella collaborazione con i portatori di interessi europei, nazionali e regionali. Tale sostegno dovrebbe basarsi sull'esperienza della rete Enterprise Europe quale sportello unico per migliorare la competitività delle PMI e sviluppare la loro attività nel mercato unico e oltre. La rete prevede di continuare a fornire servizi a

imprenditori dovrebbe restare lo strumento che consente ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, di acquisire esperienza nel mondo delle imprese mediante l'abbinamento a un imprenditore esperto di un altro paese e di rafforzarne così i talenti imprenditoriali. Il programma dovrebbe ***continuare compiere sforzi per*** incrementare ed estendere la propria copertura geografica per offrire in tal modo maggiori possibilità di abbinamento agli imprenditori in complementarità con altre iniziative dell'Unione, se pertinente.

titolo di altri programmi dell'Unione, segnatamente il programma Orizzonte 2020, utilizzando le risorse finanziarie di tali programmi. ***Il programma dovrebbe altresì sostenere una maggiore partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle PMI allo sviluppo di iniziative strategiche nell'ambito del mercato unico, tra cui appalti pubblici, processi di normazione e regimi di proprietà intellettuale. La rete dovrebbe inoltre aumentare il numero delle azioni, fornendo una consulenza più mirata alle PMI, per l'elaborazione dei progetti e per il sostegno alla creazione di reti e alla transizione tecnologica e organizzativa. La rete dovrebbe anche migliorare la cooperazione e i legami con altri poli di consulenza istituiti dal programma digitale e dal Fondo InvestEU per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti. Le azioni per le PMI nella rete dovrebbero inoltre mirare a fornire servizi di elevata qualità in tutta Europa, prestando un'attenzione particolare agli ambiti di azione e alle aree geografiche dell'Unione in cui le reti e le parti interessate intermedie non ottengono i risultati attesi. Anche l'efficace sistema di mentoring per nuovi imprenditori – Erasmus per giovani imprenditori – dovrebbe restare lo strumento che consente ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, di acquisire esperienza nel mondo delle imprese e in ambito manageriale mediante l'abbinamento a un imprenditore esperto di un altro paese e di rafforzarne così i talenti imprenditoriali. Il programma dovrebbe incrementare ed estendere la propria copertura geografica per offrire in tal modo maggiori possibilità di abbinamento agli imprenditori in complementarità con altre iniziative dell'Unione, se pertinente. Al fine di aumentare il valore aggiunto mediante la promozione di iniziative di imprenditorialità, dovrebbe essere prestata un'attenzione particolare agli imprenditori delle microimprese, a coloro che hanno beneficiato meno del***

programma esistente e agli ambiti in cui la cultura imprenditoriale rimane a un livello molto di base e incontra maggiori ostacoli. È opportuno compiere ogni sforzo possibile per conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata dei fondi.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) È opportuno compiere maggiori sforzi per ridurre l'onere amministrativo e aumentare l'accessibilità dei programmi, al fine di ridurre i costi delle PMI e delle microimprese dovuti alla complessità della procedura per presentare domanda e ai requisiti di partecipazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione la creazione di un punto informativo unico per le imprese interessate a utilizzare i fondi dell'Unione, che funga da sportello unico. La procedura di valutazione dovrebbe essere quanto più semplice e rapida possibile in modo da consentire un utilizzo tempestivo dei benefici offerti dal programma.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) I cluster sono uno strumento strategico a sostegno della competitività e del potenziamento delle PMI, poiché offrono contesti favorevoli alle imprese. Le iniziative per la collaborazione tra cluster dovrebbero ottenere una massa critica per accelerare la crescita delle PMI.

(28) I cluster sono uno strumento strategico a sostegno della competitività e del potenziamento delle PMI, poiché offrono contesti favorevoli alle imprese, *accrescono lo sviluppo sostenibile dell'industria e dei servizi e rafforzano lo sviluppo economico delle regioni*

Collegando ecosistemi specializzati, i cluster offrono nuove opportunità commerciali alle PMI e le integrano meglio nelle catene di valore strategico europee e mondiali. È opportuno prevedere un sostegno per lo sviluppo di strategie di partenariato transnazionali e l'attuazione di attività comuni sostenute dalla piattaforma europea per la collaborazione fra i cluster. I partenariati sostenibili dovrebbero essere incoraggiati grazie alla prosecuzione dei finanziamenti, purché vengano raggiunte le tappe intermedie in termini di performance e partecipazione. Il sostegno diretto alle PMI dovrebbe essere erogato attraverso organizzazioni di cluster per la diffusione di tecnologie avanzate, nuovi modelli commerciali, *soluzioni a basse emissioni di carbonio ed efficienti sotto il profilo delle risorse*, la creatività e la progettazione, il miglioramento delle competenze, la capacità di attrarre talenti, l'accelerazione dell'imprenditorialità e l'internazionalizzazione. Per agevolare la trasformazione industriale e l'attuazione di strategie di specializzazione intelligente è opportuno coinvolgere altri operatori specializzati che forniscono un sostegno alle PMI. Il programma dovrebbe pertanto contribuire *alla crescita dei* poli di innovazione (digitale) dell'Unione e instaurare collegamenti con *questi ultimi* nonché con gli investimenti effettuati nell'ambito della politica di coesione e di Orizzonte Europa. È inoltre possibile esplorare le sinergie con il programma Erasmus.

attraverso la creazione di posti di lavoro di qualità. Le iniziative per la collaborazione tra cluster dovrebbero ottenere una massa critica per accelerare la crescita delle PMI. Collegando ecosistemi specializzati, i cluster offrono nuove opportunità commerciali alle PMI e le integrano meglio nelle catene di valore strategico europee e mondiali. È opportuno prevedere un sostegno per lo sviluppo di strategie di partenariato transnazionali e l'attuazione di attività comuni sostenute dalla piattaforma europea per la collaborazione fra i cluster. I partenariati sostenibili dovrebbero essere incoraggiati grazie alla prosecuzione dei finanziamenti, purché vengano raggiunte le tappe intermedie in termini di performance e partecipazione. Il sostegno diretto alle PMI dovrebbe essere erogato attraverso organizzazioni di cluster per la diffusione di tecnologie avanzate, nuovi modelli commerciali, la creatività e la progettazione, il miglioramento delle competenze, la capacità di attrarre talenti, l'accelerazione dell'imprenditorialità e l'internazionalizzazione. Per agevolare la trasformazione industriale e l'attuazione di strategie di specializzazione intelligente è opportuno coinvolgere altri operatori specializzati che forniscono un sostegno alle PMI. Il programma dovrebbe pertanto contribuire *allo sviluppo economico sostenibile e* instaurare collegamenti con *i* poli di innovazione (digitale) dell'Unione nonché con gli investimenti effettuati nell'ambito della politica di coesione e di Orizzonte Europa. È inoltre possibile esplorare le sinergie con il programma Erasmus.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

(28 bis) *Il programma potrebbe contribuire a rafforzare e/o migliorare le relazioni tra le microimprese e le PMI con le università, i centri di ricerca e le altre istituzioni connesse alla creazione e alla diffusione della conoscenza. Tale relazione potrebbe contribuire a migliorare le capacità delle imprese di affrontare le sfide strategiche sollevate dal nuovo contesto internazionale.*

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 28 ter (nuovo)

(28 ter) *In ragione delle loro dimensioni ridotte, le PMI si trovano ad affrontare ostacoli specifici alla crescita e difficoltà nel crescere e nell'ampliare la portata di alcune delle loro attività d'impresa. L'Unione fornisce sostegno per l'espansione delle attività che si concentrano sull'innovazione e sulla ricerca principalmente attraverso lo strumento per le PMI e la recente fase pilota del Consiglio europeo per l'innovazione nell'ambito del programma Orizzonte 2020. Sulla base dei metodi di lavoro e delle esperienze raccolte attraverso lo strumento per le PMI, il programma per il mercato unico dovrebbe altresì fornire un sostegno per l'espansione delle attività delle PMI a integrazione del nuovo Consiglio europeo per l'innovazione, che si concentra sull'innovazione di punta nell'ambito di Orizzonte Europa. Le azioni di espansione delle PMI svolte nel quadro di questo programma dovrebbero ad esempio aiutare le PMI ad espandersi attraverso la commercializzazione e l'internazionalizzazione e dovrebbero concentrarsi sulle opportunità guidate dal*

mercato.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) La creatività e l'innovazione sono fondamentali per la competitività delle catene del valore industriale dell'Unione. Costituiscono dei catalizzatori di modernizzazione **industriale** e contribuiscono a una crescita sostenibile, inclusiva e intelligente. Le PMI hanno tuttavia accumulato ritardo in questo settore. Il programma dovrebbe pertanto sostenere azioni, reti e partenariati mirati a favore dell'innovazione basata sulla creatività in tutta la catena del valore industriale.

Emendamento

(29) La creatività e l'innovazione, **la trasformazione tecnologica e organizzativa, l'accresciuta sostenibilità in termini di processi produttivi, segnatamente l'efficienza in termini di risorse e di energia**, sono fondamentali per la competitività delle catene del valore industriale dell'Unione. Costituiscono dei catalizzatori di modernizzazione **del settore imprenditoriale e dell'industria** e contribuiscono a una crescita sostenibile, inclusiva e intelligente. Le PMI hanno tuttavia accumulato ritardo in questo settore. Il programma dovrebbe pertanto sostenere azioni, reti e partenariati mirati a favore dell'innovazione basata sulla creatività in tutta la catena del valore industriale.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) Va riconosciuto che lo strumento per le PMI nell'ambito del programma Orizzonte 2020 si è rivelato estremamente efficace per gli imprenditori, grazie ai sussidi sia nella fase I che nella fase II per quanto riguarda lo sviluppo di un nuovo concetto di impresa nonché la sperimentazione e lo sviluppo di prototipi. Nonostante il rigore del processo di selezione, molti ottimi progetti non possono essere finanziati a causa delle limitate risorse finanziarie.

L'attuazione nell'ambito dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) è condotta in modo decisamente efficiente. Pur se incentrato su progetti ad alta tecnologia, il programma dovrebbe estendere la metodologia a tutti i tipi di PMI in fase di espansione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 ter) Le azioni a favore delle PMI dovrebbero inoltre concentrarsi sui settori caratterizzati da una crescita significativa, da potenzialità in ambito sociale e da una elevata percentuale di PMI. Il turismo è un settore particolare dell'economia dell'Unione che contribuisce in maniera sostanziale al PIL di quest'ultima ed è gestito principalmente da PMI. L'Unione dovrebbe mantenere e aumentare le azioni a sostegno delle specificità di tale settore.

Motivazione

Il programma dovrebbe concentrarsi sul settore del turismo, data la sua importanza nel contesto europeo.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Le norme europee svolgono un ruolo importante nel mercato interno. Sono di vitale interesse per la competitività delle imprese, in particolare delle PMI. Le norme costituiscono inoltre uno strumento essenziale a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione in una serie di settori chiave quali *l'energia*, i

(30) Le norme europee svolgono un ruolo importante nel mercato interno. Sono di vitale interesse per la competitività delle imprese, in particolare delle PMI. Le norme costituiscono inoltre uno strumento essenziale a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione in una serie di settori chiave quali *la transizione*

cambiamenti climatici, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'uso sostenibile delle risorse, l'innovazione, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori, la sicurezza dei lavoratori e delle condizioni di lavoro e l'invecchiamento della popolazione, e contribuiscono quindi in modo positivo alla società nel suo complesso.

energetica, i cambiamenti climatici, ***la protezione dell'ambiente***, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'uso sostenibile ***e il riciclo*** delle risorse, l'innovazione, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori, la sicurezza dei lavoratori e delle condizioni di lavoro e l'invecchiamento della popolazione, e contribuiscono quindi in modo positivo alla società nel suo complesso. ***Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che è necessario migliorare la rapidità e la tempestività dell'elaborazione delle norme e che occorre compiere maggiori sforzi per coinvolgere meglio tutte le parti interessate pertinenti, comprese quelle che rappresentano i consumatori.***

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Un quadro di informativa finanziaria comune ben funzionante è essenziale per il mercato interno, per l'efficace funzionamento dei mercati ***dei capitali*** e per la realizzazione di un mercato integrato dei servizi finanziari nel contesto dell'Unione dei mercati dei capitali.

Emendamento

(32) Un quadro di informativa finanziaria comune ben funzionante è essenziale per il mercato interno, per l'efficace funzionamento dei mercati ***finanziari*** e per la realizzazione di un mercato integrato dei servizi finanziari nel contesto ***dell'Unione bancaria e*** dell'Unione dei mercati dei capitali.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) L'Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, a rafforzarne il ruolo e a porli al centro del mercato interno, sostenendo e integrando le politiche degli Stati membri nell'ottica di assicurare che i cittadini, in

Emendamento

(36) L'Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, a rafforzarne il ruolo e a porli al centro del mercato interno, sostenendo e integrando le politiche degli Stati membri nell'ottica di assicurare che i cittadini, in

quanto consumatori, possano beneficiare appieno del mercato interno e che la loro sicurezza e i loro interessi giuridici ed economici siano adeguatamente tutelati tramite iniziative concrete. L'Unione deve inoltre garantire che la legislazione in materia di sicurezza dei consumatori e dei prodotti siano applicate nella pratica in modo equo e appropriato e che le imprese godano di parità di condizioni e di una concorrenza leale nel mercato interno. È inoltre necessario rafforzare il ruolo dei consumatori nonché incoraggiarli e assisterli nell'effettuare scelte sostenibili, per contribuire così a un'economia circolare sostenibile ed efficiente sotto il profilo dell'energia e delle risorse.

quanto consumatori, possano beneficiare appieno del mercato interno e che la loro sicurezza e i loro interessi giuridici ed economici siano adeguatamente tutelati tramite iniziative concrete. L'Unione deve inoltre garantire che la legislazione in materia di sicurezza dei consumatori e dei prodotti siano applicate nella pratica in modo equo e appropriato e che le imprese godano di parità di condizioni e di una concorrenza leale nel mercato interno. È inoltre necessario rafforzare il ruolo dei consumatori nonché incoraggiarli e assisterli nell'effettuare scelte sostenibili *e informate*, per contribuire così a un'economia circolare sostenibile ed efficiente sotto il profilo dell'energia e delle risorse.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Il programma dovrebbe mirare a sensibilizzare i consumatori, le imprese, la società civile e le autorità sulla legislazione dell'Unione in materia di consumatori e sicurezza e a rafforzare il ruolo dei consumatori e delle loro organizzazioni rappresentative a livello nazionale e di Unione, segnatamente sostenendo il Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), l'ONG affermata e riconosciuta che rappresenta gli interessi dei consumatori in relazione a tutte le pertinenti politiche dell'Unione, e l'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), che rappresenta l'interesse dei consumatori riguardo a questioni di normazione. In questo contesto è opportuno prestare particolare attenzione alle nuove esigenze del mercato per quanto

Emendamento

(37) Il programma dovrebbe mirare a sensibilizzare i consumatori, le imprese, la società civile e le autorità sulla legislazione dell'Unione in materia di consumatori e sicurezza e a rafforzare il ruolo dei consumatori e delle loro organizzazioni rappresentative a livello nazionale e di Unione, segnatamente sostenendo il Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), l'ONG affermata e riconosciuta che rappresenta gli interessi dei consumatori in relazione a tutte le pertinenti politiche dell'Unione, e l'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), che rappresenta l'interesse dei consumatori riguardo a questioni di normazione. In questo contesto è opportuno prestare particolare attenzione alle nuove esigenze del mercato per quanto

riguarda la promozione del consumo sostenibile e **la prevenzione delle** vulnerabilità, nonché alle sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia o dallo sviluppo di nuovi modelli commerciali e di consumo. Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo di informazioni pertinenti sui mercati, sulle sfide strategiche, sulle questioni e sui comportamenti emergenti nonché sulla pubblicazione dei quadri di valutazione dei consumatori dell'Unione.

riguarda la promozione del consumo sostenibile, e **in particolare ad azioni volte ad affrontare il problema dell'obsolescenza programmata dei prodotti e a prevenire le** vulnerabilità, nonché alle sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia, **dai prodotti connessi, dall'Internet delle cose, dall'intelligenza artificiale e dall'uso di algoritmi** o dallo sviluppo di nuovi modelli commerciali e di consumo, **come l'economia collaborativa e l'imprenditoria sociale**. Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo di informazioni pertinenti sui mercati, **incluse azioni volte a migliorare la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di approvvigionamento e le norme di qualità in tutta l'Unione e ad affrontare la questione delle differenze di qualità dei prodotti**, sulle sfide strategiche, sulle questioni e sui comportamenti emergenti nonché sulla pubblicazione dei quadri di valutazione dei consumatori dell'Unione.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) È opportuno che il programma sostenga le competenti autorità nazionali, anche quelle responsabili del monitoraggio della sicurezza dei prodotti, che cooperano segnatamente attraverso il sistema di allerta rapida per i prodotti pericolosi. Dovrebbero inoltre essere sostenute l'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁸ e del regolamento (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda la protezione dei consumatori e la sicurezza dei prodotti, nonché la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e la cooperazione internazionale tra le pertinenti autorità dei paesi terzi e quelle dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a garantire l'accesso di tutti i

Emendamento

(38) È opportuno che il programma sostenga le competenti autorità nazionali, anche quelle responsabili del monitoraggio della sicurezza dei prodotti, che cooperano segnatamente attraverso il sistema di allerta rapida per i prodotti pericolosi. Dovrebbero inoltre essere sostenute l'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁸ e del regolamento (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda la protezione dei consumatori e la sicurezza dei prodotti, nonché la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e la cooperazione internazionale tra le pertinenti autorità dei paesi terzi e quelle dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a garantire l'accesso di tutti i

consumatori e gli operatori commerciali a una risoluzione extragiudiziale delle controversie e una risoluzione delle controversie online di qualità così come alle informazioni *sulle possibilità* di ricorso.

⁵⁸ Direttiva 2001/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) **La** rete dei centri europei dei consumatori *aiuta* i consumatori a beneficiare dei loro diritti di consumatori dell'Unione al momento dell'acquisto di beni e servizi a livello transfrontaliero nel mercato interno e nel SEE, sia in modalità online sia in viaggio. La rete, composta da 30 centri e finanziata congiuntamente dai programmi dell'Unione sulla protezione dei consumatori, dimostra da più di 10 anni il suo valore aggiunto nel rafforzare la fiducia dei consumatori e degli operatori commerciali nel mercato interno. La rete gestisce oltre 100 000 richieste l'anno da parte dei consumatori e raggiunge milioni di cittadini attraverso le sua attività di informazione sulla stampa e online. Si tratta di una delle più apprezzate reti di assistenza dei cittadini dell'Unione e la maggior parte dei centri è dotato di un punto di contatto per la legislazione sul mercato interno, come la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁹, e la valutazione della rete sottolinea l'importanza di continuare la sua attività. La rete mira inoltre a sviluppare intese di reciprocità con organismi

consumatori e gli operatori commerciali a una risoluzione extragiudiziale delle controversie e una risoluzione delle controversie online di qualità così come alle informazioni *sul processo di partecipazione ad azioni* di ricorso, *al minor costo possibile*.

⁵⁸ Direttiva 2001/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

Emendamento

(39) ***Il programma dovrebbe inoltre sostenere una*** rete dei centri europei dei consumatori ***che aiuti*** i consumatori a beneficiare dei loro diritti di consumatori dell'Unione al momento dell'acquisto di beni e servizi a livello transfrontaliero nel mercato interno e nel SEE, sia in modalità online sia in viaggio. La rete, composta da 30 centri e finanziata congiuntamente dai programmi dell'Unione sulla protezione dei consumatori, dimostra da più di 10 anni il suo valore aggiunto nel rafforzare la fiducia dei consumatori e degli operatori commerciali nel mercato interno. La rete gestisce oltre 100 000 richieste l'anno da parte dei consumatori e raggiunge milioni di cittadini attraverso le sua attività di informazione sulla stampa e online. Si tratta di una delle più apprezzate reti di assistenza dei cittadini dell'Unione e la maggior parte dei centri è dotato di un punto di contatto per la legislazione sul mercato interno, come la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁹, e la valutazione della rete sottolinea l'importanza di continuare la sua attività. ***La rete dei centri europei dei consumatori può anche costituire***

analoghi nei paesi terzi.

un'importante fonte di informazione riguardo alle sfide e ai problemi che i consumatori affrontano a livello locale e che sono pertinenti per l'elaborazione delle politiche dell'Unione e per la protezione degli interessi dei consumatori. Pertanto il programma dovrebbe permettere la creazione e il rafforzamento delle sinergie tra la rappresentanza dei consumatori a livello locale e dell'Unione al fine di potenziare la difesa dei consumatori. La rete mira inoltre a sviluppare intese di reciprocità con organismi analoghi nei paesi terzi.

⁵⁹ Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

⁵⁹ Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Il vaglio di adeguatezza del diritto dell'Unione in materia di consumatori e di marketing effettuato dalla Commissione nel maggio 2017, ha evidenziato la necessità di applicare meglio le norme e di agevolare le possibilità di ricorso per i consumatori danneggiati da violazioni della legislazione in materia di protezione dei consumatori. Nell'aprile 2018 la Commissione ha pertanto adottato un "New deal per i consumatori", al fine di garantire, tra l'altro, una parità di trattamento dei consumatori in tutto il mercato interno riguardo a differenze di qualità dei prodotti, migliori capacità di applicazione degli Stati membri, una sicurezza dei prodotti rafforzata, una maggiore cooperazione internazionale e nuove possibilità di ricorso, in particolare attraverso azioni rappresentative avviate da soggetti qualificati. Il programma dovrebbe

Emendamento

(40) Il vaglio di adeguatezza del diritto dell'Unione in materia di consumatori e di marketing effettuato dalla Commissione nel maggio 2017, ha evidenziato la necessità di applicare meglio le norme e di agevolare le possibilità di ricorso per i consumatori danneggiati da violazioni della legislazione in materia di protezione dei consumatori. Nell'aprile 2018 la Commissione ha pertanto adottato un "New deal per i consumatori", al fine di garantire, tra l'altro, una parità di trattamento dei consumatori in tutto il mercato interno riguardo a ***casi transfrontalieri, come la vendita di prodotti non conformi nel settore automobilistico, differenze di qualità dei prodotti o il problema dei passeggeri bloccati in aeroporto a causa della cancellazione di un numero elevato di voli***, migliori capacità di applicazione degli

mirare a sostenere la politica per i consumatori, tra l'altro, tramite la sensibilizzazione, lo sviluppo di conoscenze e capacità e lo scambio delle migliori pratiche delle organizzazioni di consumatori e delle autorità di tutela dei consumatori, le attività di rete, lo sviluppo di informazioni di mercato, il rafforzamento della base di conoscenze sul funzionamento del mercato interno per i consumatori, sistemi informatici e strumenti di comunicazione.

Stati membri, una sicurezza dei prodotti rafforzata, una maggiore cooperazione internazionale e nuove possibilità di ricorso, in particolare attraverso azioni rappresentative avviate da soggetti qualificati. Il programma dovrebbe mirare a sostenere la politica per i consumatori, tra l'altro, tramite la sensibilizzazione, lo sviluppo di conoscenze e capacità e lo scambio delle migliori pratiche delle organizzazioni di consumatori e delle autorità di tutela dei consumatori, le attività di rete, lo sviluppo di informazioni di mercato, il rafforzamento della base di conoscenze sul funzionamento del mercato interno per i consumatori, sistemi informatici e strumenti di comunicazione.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Il funzionamento dei mercati **dei servizi** finanziari incide in modo particolare sui cittadini. Detti mercati sono un elemento chiave del mercato interno ed esigono un solido quadro di regolamentazione e vigilanza, che garantisca non solo la stabilità finanziaria e un'economia sostenibile, ma anche un elevato livello di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI. **È importante** migliorare la capacità di tali soggetti di partecipare all'elaborazione delle politiche **nel settore finanziario**.

Emendamento

(41) Il funzionamento dei mercati finanziari incide in modo particolare sui cittadini **e questi ultimi dovrebbero pertanto essere ulteriormente informati sui relativi benefici, rischi e diritti**. Detti mercati sono un elemento chiave del mercato interno ed esigono un solido quadro di regolamentazione e vigilanza, che garantisca non solo la stabilità finanziaria e un'economia sostenibile, ma anche un elevato livello di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI. **Il programma dovrebbe contribuire a** migliorare la capacità di tali soggetti di partecipare all'elaborazione delle politiche, **anche attraverso la produzione e diffusione di informazioni chiare, esaurienti e a misura di utente sui prodotti commercializzati sui mercati finanziari**.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Il programma dovrebbe pertanto continuare a sostenere le attività specifiche oggetto del programma di sviluppo delle capacità per il periodo 2017-2020 volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione, secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰, che ha prorogato il programma pilota e l'azione preparatoria del periodo 2012-2017. Tale sostegno è necessario per fornire ai responsabili politici i pareri di portatori di interessi diversi dagli operatori del settore finanziario e per garantire una migliore rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari. Ciò dovrebbe tradursi in **politiche migliori** in materia di servizi finanziari, segnatamente grazie a una migliore comprensione **dal** parte del pubblico delle questioni contemplate dalla regolamentazione finanziaria e a una migliore alfabetizzazione finanziaria.

Emendamento

(42) Il programma dovrebbe pertanto continuare a sostenere le attività specifiche oggetto del programma di sviluppo delle capacità per il periodo 2017-2020 volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione, secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰, che ha prorogato il programma pilota e l'azione preparatoria del periodo 2012-2017. Tale sostegno è necessario per fornire ai responsabili politici i pareri di portatori di interessi diversi dagli operatori del settore finanziario e per garantire una migliore rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari. ***Il programma dovrebbe sviluppare costantemente la sua metodologia e le migliori pratiche relative al modo di aumentare il coinvolgimento dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari al fine di identificare le questioni pertinenti all'elaborazione delle politiche dell'Unione come pure per salvaguardare gli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari.*** Ciò dovrebbe ***migliorare le*** politiche in materia di servizi finanziari, segnatamente grazie a una migliore comprensione ***da*** parte del pubblico delle questioni contemplate dalla regolamentazione finanziaria e a una migliore alfabetizzazione finanziaria. ***È opportuno concentrare le risorse pubbliche del presente programma sugli elementi essenziali per gli utenti finali ed evitare qualsiasi forma di sostegno finanziario, diretto o indiretto, ad attività commerciali proposte da operatori***

⁶⁰ Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 17).

⁶⁰ Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 17).

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Nel quadro di un progetto pilota, tra il 2012 e il 2013, e di un'azione preparatoria, tra il 2014 e il 2016 la Commissione ha concesso sovvenzioni a due organizzazioni a seguito di un invito annuale a presentare proposte. Le due organizzazioni sono Finance Watch, costituita con sovvenzioni dell'Unione nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, e Better Finance che è il prodotto di successive ristrutturazioni e della modifica della denominazione di federazioni europee e azionisti preesistenti a partire dal 2009. Il programma di sviluppo delle capacità istituito a norma del regolamento (UE) 2017/826, individua come unici beneficiari queste due organizzazioni. Occorre pertanto continuare a cofinanziare queste organizzazioni nel quadro del programma. Tale finanziamento dovrebbe tuttavia essere soggetto a un riesame.

Emendamento

(43) Nel quadro di un progetto pilota, tra il 2012 e il 2013, e di un'azione preparatoria, tra il 2014 e il 2016 la Commissione ha concesso sovvenzioni a due organizzazioni a seguito di un invito annuale a presentare proposte. Le due organizzazioni sono Finance Watch, costituita con sovvenzioni dell'Unione nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, e Better Finance che è il prodotto di successive ristrutturazioni e della modifica della denominazione di federazioni europee e azionisti preesistenti a partire dal 2009. Il programma di sviluppo delle capacità istituito a norma del regolamento (UE) 2017/826, individua come unici beneficiari queste due organizzazioni. Occorre pertanto continuare a cofinanziare queste organizzazioni nel quadro del programma. Tale finanziamento dovrebbe tuttavia essere soggetto a un riesame. ***A tale proposito, è opportuno ricordare che, nel caso in cui il programma di sviluppo delle capacità e i corrispondenti finanziamenti siano prorogati oltre il 2020 ed emergano altri beneficiari potenziali, conformemente al regolamento (UE)***

2017/826 l'invito a presentare domande dovrebbe essere aperto a qualsiasi altra organizzazione che soddisfi i criteri stabiliti e che contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Un elevato livello di protezione della salute nell'intera filiera **alimentare** è necessario per consentire al mercato interno di funzionare in modo efficiente. Una filiera alimentare sicura e sostenibile è un presupposto indispensabile per la società e per il mercato interno. Le crisi sanitarie transfrontaliere e le emergenze alimentari perturbano il funzionamento del mercato interno, limitando la circolazione delle persone e delle merci e danneggiando la produzione.

Emendamento

(44) un elevato livello di protezione della salute nell'intera filiera **degli alimenti e dei mangimi** è necessario per **proteggere i consumatori nonché per** consentire al mercato interno di funzionare in modo efficiente **e agevole**. Una filiera alimentare **e agricola** sicura e sostenibile è un presupposto indispensabile per la società e per il mercato interno. **Come dimostrano i recenti incidenti, come la contaminazione delle uova da fipronil nel 2017 e lo scandalo delle carni equine nel 2013,** le crisi sanitarie transfrontaliere, **come l'influenza aviaria e la peste suina africana,** e le emergenze alimentari perturbano il funzionamento del mercato interno, limitando la circolazione delle persone e delle merci e danneggiando la produzione. **Prevenire le crisi sanitarie transfrontaliere e le crisi alimentari è della massima importanza. Pertanto il programma dovrebbe sostenere azioni concrete, ad esempio adottando misure di emergenza in caso di situazioni di crisi ed eventi imprevedibili che incidono sulla salute degli animali o delle piante e introducendo un meccanismo di accesso diretto alla riserva per gli aiuti d'emergenza dell'Unione per far fronte a situazioni di emergenza in modo più rapido, efficace ed efficiente.**

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) L'obiettivo generale del diritto dell'Unione nel settore della filiera alimentare consiste nel ***contribuire a conseguire*** un livello elevato di salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare, nel sostenere il miglioramento del benessere degli animali, nel contribuire a conseguire un livello elevato di protezione e di informazione dei consumatori e un elevato livello di protezione dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, migliorando nel contempo la sostenibilità della produzione europea di alimenti e mangimi, elevando gli standard qualitativi in tutta l'Unione, rafforzando la competitività dell'industria alimentare e dei mangimi dell'Unione e favorendo la creazione di posti di lavoro.

Emendamento

(45) L'obiettivo generale del diritto dell'Unione nel settore della filiera alimentare consiste nel ***garantire*** un livello elevato di salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare, nel sostenere il miglioramento del benessere degli animali, nel contribuire a conseguire un livello elevato di protezione e di informazione dei consumatori e un elevato livello di protezione dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, migliorando nel contempo la sostenibilità della produzione europea di alimenti e mangimi, ***riducendo gli sprechi alimentari***, elevando gli standard qualitativi ***dei prodotti*** in tutta l'Unione, rafforzando la competitività dell'industria alimentare e dei mangimi dell'Unione e favorendo la creazione di posti di lavoro.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Considerata la natura specifica delle azioni relative a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante nell'intera filiera alimentare, occorre che il presente regolamento preveda particolari criteri di ammissibilità per l'erogazione di sovvenzioni e il ricorso agli appalti pubblici. In particolare, in deroga al regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹ (il "regolamento finanziario"), a titolo di eccezione al principio di non retroattività, è opportuno che i costi connessi alle misure di emergenza, data la loro natura urgente e

Emendamento

(46) Considerata la natura specifica delle azioni relative a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante nell'intera filiera alimentare, occorre che il presente regolamento preveda particolari criteri di ammissibilità per l'erogazione di sovvenzioni e il ricorso agli appalti pubblici. In particolare, in deroga al regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹ (il "regolamento finanziario"), a titolo di eccezione al principio di non retroattività, è opportuno che i costi connessi alle misure di emergenza, data la loro natura urgente e

imprevedibile, siano ammissibili e includano anche i costi sostenuti per la sospetta insorgenza di una malattia o la sospetta presenza di un organismo nocivo, purché tale insorgenza o presenza sia successivamente notificata alla Commissione. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili dovrebbero essere decisi dalla Commissione previa firma degli impegni giuridici e valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri. I costi dovrebbero essere ammissibili anche per le misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o dei paesi e territori d'oltremare, di determinate malattie animali e zoonosi, nonché per le misure di protezione, o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell'Unione.

⁶¹ *[da aggiungere]*

imprevedibile, siano ammissibili e includano anche i costi sostenuti per la sospetta insorgenza di una malattia o la sospetta presenza di un organismo nocivo, purché tale insorgenza o presenza sia successivamente notificata alla Commissione. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili dovrebbero essere decisi dalla Commissione previa firma degli impegni giuridici e valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri. I costi dovrebbero essere ammissibili anche per le misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o dei paesi e territori d'oltremare, di determinate malattie animali e zoonosi, nonché per le misure di protezione, o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell'Unione.

⁶¹ *Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.*

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) **I** controlli ufficiali degli Stati membri costituiscono uno strumento essenziale per verificare e controllare che i requisiti pertinenti dell'Unione siano

Emendamento

(47) **In considerazione del fatto che la catena alimentare è sempre più globalizzata, i** controlli ufficiali degli Stati membri costituiscono uno strumento

attuati, rispettati ed applicati. L'efficacia e l'efficienza dei sistemi di controllo ufficiali sono indispensabili per mantenere un elevato livello di sicurezza per l'uomo, gli animali e le piante in tutta la filiera alimentare, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente e del benessere degli animali. È opportuno che l'Unione renda disponibile un sostegno finanziario a favore di tali misure di controllo. Dovrebbe essere previsto in particolare un contributo finanziario per i laboratori di riferimento dell'Unione, per aiutarli a sostenere i costi derivanti dall'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione. Poiché l'efficacia dei controlli ufficiali dipende anche dalla presenza, presso le autorità preposte al controllo, di personale qualificato, con un'adeguata conoscenza del diritto dell'Unione, quest'ultima dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire alla loro formazione, nonché ai pertinenti programmi di scambio organizzati dalle autorità competenti.

essenziale per verificare e controllare che i requisiti pertinenti dell'Unione siano attuati, rispettati ed applicati, ***in particolare per quanto riguarda i prodotti importati da paesi terzi***. L'efficacia e l'efficienza dei sistemi di controllo ufficiali sono indispensabili per mantenere un elevato livello di sicurezza per l'uomo, gli animali e le piante in tutta la filiera alimentare ***nonché la fiducia dei consumatori***, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente e del benessere degli animali. È opportuno che l'Unione renda disponibile un sostegno finanziario a favore di tali misure di controllo. Dovrebbe essere previsto in particolare un contributo finanziario per i laboratori di riferimento dell'Unione, per aiutarli a sostenere i costi derivanti dall'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione. Poiché l'efficacia dei controlli ufficiali dipende anche dalla presenza, presso le autorità preposte al controllo, di personale qualificato, con un'adeguata conoscenza del diritto dell'Unione, quest'ultima dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire alla loro formazione, nonché ai pertinenti programmi di scambio organizzati dalle autorità competenti.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Il programma è stato presentato per esame preventivo al comitato del sistema statistico europeo in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009.

Emendamento

(51) Il programma è stato presentato per esame preventivo al comitato del sistema statistico europeo in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009 ***e dovrebbe essere attuato garantendo un efficace controllo parlamentare.***

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

(52) L'Unione e gli Stati membri sono impegnati nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Contribuendo alla realizzazione dell'Agenda 2030, l'Unione e gli Stati membri promuoveranno un'Europa più forte, sostenibile, inclusiva, sicura e prospera. Il programma dovrebbe contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030, tra l'altro bilanciando le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile.

Emendamento

(52) L'Unione e gli Stati membri sono impegnati ***ad essere in prima linea*** nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Contribuendo alla realizzazione dell'Agenda 2030, l'Unione e gli Stati membri promuoveranno un'Europa più forte, sostenibile, inclusiva, sicura e prospera. Il programma dovrebbe contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030, tra l'altro bilanciando le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile, ***prevedendo a tal fine un impegno chiaro e visibile nel regolamento del QFP e integrando gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come richiesto nelle risoluzioni del Parlamento europeo del 14 marzo e del 30 maggio 2018 sul QFP 2021-2027.***

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Le azioni attuate nell'ambito dei programmi e delle linee di bilancio precedenti si sono dimostrate adeguate e dovrebbero essere mantenute. Le nuove azioni introdotte nell'ambito del programma mirano a rafforzare il corretto funzionamento del mercato interno. Al fine di conseguire una maggiore semplicità e flessibilità nell'esecuzione del programma e, in tal modo, realizzarne al meglio gli obiettivi, è opportuno definire le azioni solo in termini di categorie generiche e globali. È inoltre opportuno aggiungere al programma elenchi di attività indicative riguardanti obiettivi specifici in materia di competitività o di attività specifiche derivanti dagli obblighi normativi, segnatamente nel settore della normazione,

Emendamento

(58) Le azioni attuate nell'ambito dei programmi e delle linee di bilancio precedenti si sono dimostrate adeguate e dovrebbero essere mantenute. Le nuove azioni introdotte nell'ambito del programma mirano a rafforzare il corretto funzionamento del mercato interno. Al fine di conseguire una maggiore semplicità e flessibilità nell'esecuzione del programma e, in tal modo, realizzarne al meglio gli obiettivi, è opportuno definire le azioni solo in termini di categorie generiche e globali. È inoltre opportuno aggiungere al programma elenchi di attività indicative riguardanti obiettivi specifici in materia di competitività, ***protezione dei consumatori*** o di attività specifiche derivanti dagli obblighi normativi, segnatamente nel

della filiera alimentare e delle statistiche europee.

settore della normazione, **della vigilanza del mercato**, della filiera alimentare e delle statistiche europee.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Considerando 60

Testo della Commissione

(60) In considerazione della crescente interconnettività dell'economia mondiale, il programma dovrebbe inoltre continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni, quali funzionari di paesi terzi, rappresentanti di organizzazioni internazionali o operatori economici di determinati settori.

Emendamento

(60) In considerazione della crescente interconnettività dell'economia mondiale, **ivi inclusa l'economia digitale**, il programma dovrebbe inoltre continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni, quali funzionari di paesi terzi, rappresentanti di organizzazioni internazionali o operatori economici di determinati settori.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Considerando 64

Testo della Commissione

(64) ***Il programma dovrebbe promuovere le sinergie, evitando nel contempo duplicazioni con altri programmi e azioni correlati dell'Unione.*** Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero essere complementari a quelle dei programmi Dogana e Fiscalis istituiti dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁷ e dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁸, che mirano anch'esse a sostenere e migliorare il funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(64) Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero essere complementari a quelle dei programmi Dogana e Fiscalis istituiti dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁷ e dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁸, che mirano anch'esse a sostenere e migliorare il funzionamento del mercato interno.

⁶⁷ COM(2018)0442 final

⁶⁸ COM(2018)0443 final

⁶⁷ COM(2018)~~0~~442 final

⁶⁸ COM(2018)~~0~~443 final

Motivazione

La parte soppressa è spostata al considerando 5, dove appare più consona, in quanto il considerando 64 riguarda, in particolare, due programmi specifici e l'eliminazione della duplicazione dei finanziamenti per obiettivi identici dovrebbe essere il principio generale dell'intero programma.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Considerando 65

Testo della Commissione

(65) Il programma dovrebbe promuovere le sinergie *e* le complementarità per quanto riguarda il sostegno per le PMI e l'imprenditorialità nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹. La sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁰ garantirà inoltre un sostegno mediante strumenti di debito e di capitale per migliorare l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI. Il programma dovrebbe altresì ricercare sinergie con il programma spaziale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹ per incoraggiare le PMI a beneficiare delle innovazioni pionieristiche e di altre soluzioni sviluppate nell'ambito di tale programma.

⁶⁹ COM(2018)~~+~~0372 final

⁷⁰ COM(2018)~~+~~0439 final

⁷¹ COM(2018)~~+~~0447 final

Emendamento

(65) Il programma dovrebbe promuovere le sinergie, le complementarità *e* ***l'addizionalità*** per quanto riguarda il sostegno per le PMI e l'imprenditorialità nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹. La sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁰ garantirà inoltre un sostegno mediante strumenti di debito e di capitale per migliorare l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI *e le microimprese*. Il programma dovrebbe altresì ricercare sinergie con il programma spaziale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹ per incoraggiare le PMI a beneficiare delle innovazioni pionieristiche e di altre soluzioni sviluppate nell'ambito di tale programma.

⁶⁹ COM(2018)~~+~~0372 final

⁷⁰ COM(2018)~~+~~0439 final

⁷¹ COM(2018)~~+~~0447 final

Motivazione

Aggiunta di un riferimento all'addizionalità e alle microimprese.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Considerando 67

Testo della Commissione

(67) Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e le complementarità con il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷³, che mira a promuovere la digitalizzazione dell'economia dell'Unione e del settore pubblico.

⁷³ COM(2018)~~9~~0434 final

Emendamento

(67) Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e le complementarità con il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷³, che mira a promuovere la digitalizzazione dell'economia dell'Unione e del settore pubblico, ***nonché una maggiore cibersicurezza.***

⁷³ COM(2018)~~9~~0434 final

Emendamento 58

Proposta di regolamento Considerando 71

Testo della Commissione

(71) Le azioni del programma dovrebbero, ***ove pertinente, servire per*** ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, procedendo in modo proporzionato, senza duplicare o allontanare gli investimenti privati, ***e dovrebbero dimostrare un chiaro valore aggiunto europeo.***

Emendamento

(71) Le azioni del programma dovrebbero ***avere un chiaro valore aggiunto europeo e*** ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, procedendo in modo proporzionato, senza duplicare o allontanare gli investimenti privati.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Considerando 72

Testo della Commissione

(72) ***È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro che attuano le azioni volte a contribuire al conseguimento di un elevato livello della***

Emendamento

soppresso

salute delle persone, degli animali e delle piante nell'intera filiera alimentare. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁹.

⁷⁹ *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

Emendamento 60

Proposta di regolamento Considerando 73

Testo della Commissione

(73) Nell'ambito del presente regolamento è opportuno scegliere i tipi di finanziamento e i metodi di attuazione in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenendo conto, in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di non conformità. A tal fine si dovrebbe considerare il ricorso a somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso e costi unitari, così come ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Considerando 74

Emendamento

(73) Nell'ambito del presente regolamento è opportuno scegliere i tipi di finanziamento e i metodi di attuazione in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenendo conto, in particolare, **del valore aggiunto dell'Unione europea**, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di non conformità. A tal fine si dovrebbe considerare il ricorso a somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso e costi unitari, così come ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Testo della Commissione

(74) Per garantire la regolare sorveglianza e la periodica presentazione di relazioni, è opportuno predisporre sin dall'inizio un quadro adeguato per monitorare le azioni e i risultati del programma. La sorveglianza e le relazioni dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti delle azioni del programma rispetto a valori di riferimento predefiniti.

Emendamento

(74) Per garantire la regolare sorveglianza e la periodica presentazione di relazioni ***sui progressi realizzati e sull'efficienza ed efficacia del programma***, è opportuno predisporre sin dall'inizio un quadro adeguato per monitorare le azioni e i risultati del programma. La sorveglianza e le relazioni dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti delle azioni del programma rispetto a valori di riferimento predefiniti.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Considerando 75

Testo della Commissione

(75) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁸⁰, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte secondo specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti concreti del programma.

Emendamento

(75) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁸⁰, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte secondo specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti concreti del programma. ***La Commissione dovrebbe redigere una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi delle azioni sostenute nell'ambito del programma, sui risultati e sugli impatti, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul suo valore aggiunto per l'Unione, nonché una relazione di valutazione finale sull'impatto a lungo termine, i risultati e la sostenibilità delle azioni e le sinergie con altri programmi.***

⁸⁰ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁸⁰ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(75 bis) *Al fine di integrare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione dei programmi di lavoro.*

Emendamento 64

Proposta di regolamento Considerando 76

Testo della Commissione

Emendamento

(76) **L'**elenco delle malattie animali e delle zoonosi che possono beneficiare di un finanziamento nell'ambito delle misure di emergenza o dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza, dovrebbe essere istituito sulla base delle malattie animali figuranti alla parte 1, capo 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸¹, nel regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸² e nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸³.

(76) **Un** elenco **aperto** delle malattie animali e delle zoonosi che possono beneficiare di un finanziamento nell'ambito delle misure di emergenza o dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza, dovrebbe essere istituito sulla base delle malattie animali figuranti alla parte 1, capo 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸¹, nel regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸² e nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸³.

⁸¹ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁸² Regolamento (CE) n. 2160/2003 del

⁸¹ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁸² Regolamento (CE) n. 2160/2003 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

⁸³ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.05.2001, pag. 1).

Emendamento 65

Proposta di regolamento Considerando 77

Testo della Commissione

(77) Al fine di tener conto delle situazioni provocate dalle malattie animali con un'incidenza significativa sull'allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, nonché delle malattie animali che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di malattie animali e zoonosi. Al fine di garantire un'efficace valutazione dell'andamento del programma in vista del conseguimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla revisione o al completamento degli indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici, ove necessario, nonché all'integrazione del presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di valutazione e sorveglianza. È di particolare importanza

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

⁸³ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.05.2001, pag. 1).

Emendamento

(77) Al fine di tener conto delle situazioni provocate dalle malattie animali con un'incidenza significativa sull'allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, nonché delle malattie animali che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di malattie animali e zoonosi. Al fine di garantire un'efficace valutazione dell'andamento del programma in vista del conseguimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla revisione o al completamento degli indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici, ove necessario, nonché all'integrazione del presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di valutazione e sorveglianza. È di particolare importanza

che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. **In particolare**, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. **È opportuno che anche i portatori di interessi e le associazioni di consumatori siano consultati.** Al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Considerando 80

Testo della Commissione

(80) *Al* presente regolamento **si applicano** le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. **Tali regole figurano nel** regolamento finanziario **e stabiliscono** le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e la gestione indiretta, e **organizzano** il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

Emendamento

(80) **Alle azioni nell'ambito del programma, fatte salve le deroghe specifiche previste dal** presente regolamento, **è opportuno applicare** le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea **e in particolare** il regolamento finanziario, **che stabilisce** le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e la gestione indiretta, e **prevede** il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Considerando 81

Testo della Commissione

(81) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁰, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹¹, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza del garante europeo della protezione dei dati. Occorre che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti siano conformi alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento

(81) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁰, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹¹, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza del garante europeo della protezione dei dati. Occorre che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti siano conformi alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e ***al regolamento XXX [regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche]*** e che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

Motivazione

Il GDPR tratta solo i dati personali e non copre adeguatamente le altre tipologie di dati come i metadati, i dati di flow e i dati immagazzinati dalle App, per cui anche la conformità al Regolamento E-Privacy relativo alla proposta della Commissione 2017/0003(COD) attualmente in discussione dovrà essere tenuta in considerazione.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Considerando 83

Testo della Commissione

(83) Il programma dovrebbe inoltre garantire una maggiore visibilità e coerenza delle azioni dell'Unione in materia di mercato interno, competitività delle imprese, **comprese le PMI**, e di statistiche europee a favore dei cittadini europei, delle imprese e delle amministrazioni europee.

Emendamento

(83) Il programma dovrebbe inoltre garantire una maggiore visibilità e coerenza delle azioni dell'Unione in materia di mercato interno, competitività **e sostenibilità** delle imprese, **in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese**, e di statistiche europee a favore dei cittadini europei, delle imprese e delle amministrazioni europee.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Considerando 85

Testo della Commissione

(85) È opportuno garantire una transizione agevole e senza interruzioni dai programmi in materia di competitività delle imprese e delle **PMI**, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari, filiera alimentare e statistiche europee, istituiti dai regolamenti (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) 2017/826, (UE) n. 258/2014, (UE), n. 652/2014 e dal regolamento (UE) n. 99/2013, al presente programma, in particolare per quanto concerne il proseguimento delle misure pluriennali e la valutazione dei successi dei programmi precedenti,

Emendamento

(85) È opportuno garantire una transizione agevole e senza interruzioni dai programmi in materia di competitività **e sostenibilità** delle imprese, **in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese**, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari, filiera alimentare e statistiche europee, istituiti dai regolamenti (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) 2017/826, (UE) n. 258/2014, (UE), n. 652/2014 e dal regolamento (UE) n. 99/2013, al presente programma, in particolare per quanto concerne il proseguimento delle misure pluriennali e la valutazione dei successi dei programmi precedenti.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento istituisce il programma volto a **migliorare** il

Emendamento

Il presente regolamento istituisce il programma **per il mercato interno** volto a

funzionamento del mercato interno e *la* competitività delle imprese, *comprese* le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché il quadro di finanziamento per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 ("il programma").

rafforzare il mercato interno e *a migliorarne il funzionamento nell'ambito della* competitività *e sostenibilità* delle imprese, *in particolare* le microimprese e le piccole e medie imprese, *la normazione, la tutela dei consumatori, la filiera alimentare* nonché il quadro di finanziamento per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 ("il programma").

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "statistiche europee": le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009;

Emendamento

(2) "statistiche europee": le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse *a livello di Unione e negli Stati membri* conformemente *all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e* al regolamento (CE) n. 223/2009;

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

3. "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario");

Emendamento

3. "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento **2018/1046** (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario");

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) "impresa sociale": un'impresa il cui obiettivo principale è produrre un impatto sociale anziché ottenere profitti per i suoi proprietari o azionisti, che opera fornendo beni e prestando servizi per il mercato praticando una gestione aperta e responsabile e che prevede in particolare il coinvolgimento dei dipendenti, dei consumatori e delle parti interessate;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) "impresa pubblica locale": un'impresa locale di servizio pubblico di piccole dimensioni che soddisfa i criteri delle PMI e svolge compiti importanti per le comunità locali;

Motivazione

Le imprese pubbliche locali rappresentano un tipo di attività imprenditoriale con caratteristiche specifiche che devono essere debitamente prese in considerazione nel programma COSME.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) "rete di imprese": un gruppo di imprenditori che si riunisce per svolgere un progetto comune e all'interno del quale due o più PMI esercitano

insieme una o più attività economiche per aumentare la propria competitività sul mercato;

Motivazione

Le reti d'impresa sono attori cruciali nel mercato interno.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), mediante l'applicazione del ***diritto dell'Unione, l'agevolazione dell'***accesso ai mercati, la normazione e ***la promozione della*** salute delle persone, degli animali e delle piante e ***del*** benessere degli animali, nonché promuovere la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell'Unione;

Emendamento

(a) migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), mediante l'applicazione del ***quadro giuridico, sociale e ambientale dell'Unione; agevolare l'***accesso ai mercati ***e ai finanziamenti, promuovere la concorrenza leale tra le imprese e la*** normazione, ***garantire un livello uniforme ed elevato di protezione dei consumatori, rafforzare la sorveglianza del mercato in tutta l'Unione, migliorare il*** riconoscimento reciproco e ***promuovere la*** salute delle persone, degli animali e delle piante e ***il*** benessere degli animali, nonché promuovere la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell'Unione;

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ***fornire*** statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili ***sull'Europa*** volte a sostenere la concezione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche

Emendamento

(b) ***sviluppare, produrre e diffondere*** statistiche ***europee*** di alta qualità, comparabili e attendibili volte a sostenere la concezione, il monitoraggio e la

dell'Unione e ad aiutare i decisori politici, le imprese, il mondo accademico, *i cittadini* e i media a prendere decisioni informate e a partecipare attivamente al processo democratico.

valutazione di tutte le politiche dell'Unione, *comprese quelle in materia di commercio e migrazione*, e ad aiutare i *cittadini, i* decisori politici *e le autorità di regolamentazione e di vigilanza*, le imprese, il mondo accademico, *la società civile* e i media a prendere decisioni informate e a partecipare attivamente al processo democratico.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) rendere più efficace il mercato interno, *agevolare* la prevenzione e l'eliminazione degli ostacoli e *sostenere* lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione nei settori del mercato interno di merci e servizi, degli appalti pubblici, *della vigilanza del mercato*, nonché nei settori del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle misure contro il riciclaggio di denaro, della libera circolazione di capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso lo sviluppo di strumenti di governance;

Emendamento

(a) rendere più efficace il mercato interno:

i) agevolando la prevenzione e l'eliminazione degli ostacoli e *sostenendo* lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione nei settori del mercato interno di merci e servizi *e* degli appalti pubblici, nonché nei settori del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle misure contro il riciclaggio di denaro, della libera circolazione di capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso lo sviluppo di strumenti di governance;

ii) sostenendo una sorveglianza efficace del mercato e la sicurezza dei prodotti in tutta l'Unione e contribuendo alla lotta contro la contraffazione dei prodotti, per garantire che soltanto i prodotti sicuri e

conformi che offrono un livello elevato di tutela del consumatore siano messi a disposizione sul mercato dell'Unione, anche quando la vendita è avvenuta online, nonché a una maggiore omogeneità e capacità delle autorità di vigilanza del mercato in tutta l'Unione;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *migliorare* la competitività delle imprese, con particolare attenzione alle PMI e conseguire addizionalità attraverso misure *volte a fornire* varie forme di sostegno alle PMI, *l'accesso ai mercati, compresa* l'internazionalizzazione *delle PMI*, un contesto imprenditoriale *favorevole* alle PMI, la competitività dei settori, la modernizzazione dell'industria e *la promozione dell'imprenditorialità;*

Emendamento

(b) *rafforzare sia* la competitività *che la sostenibilità* delle imprese, con particolare attenzione alle PMI e conseguire addizionalità attraverso *l'adozione di* misure *(obiettivi per le PMI), concentrandosi soprattutto sulle loro esigenze specifiche:*

i) fornendo varie forme di sostegno alle PMI, *promuovendo la crescita e la creazione di piccole e medie imprese e di reti di imprese, lo sviluppo di competenze dirigenziali e misure per l'espansione che possano consentire loro di avere un* accesso *migliore* ai mercati *e processi di* internazionalizzazione, *nonché di commercializzare i loro prodotti e servizi;*

ii) sostenendo un contesto imprenditoriale *e un quadro favorevoli* alle PMI, *riducendo gli oneri amministrativi, rafforzando* la competitività dei settori, *garantendo* la modernizzazione dell'industria, *compresa la trasformazione digitale delle imprese, nonché contribuendo a un'economia resiliente ed efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse;*

iii) promuovendo la cultura imprenditoriale e contribuendo alla formazione di alta qualità del personale

delle PMI;

iv) favorendo nuove opportunità commerciali per le PMI per superare i cambiamenti strutturali mediante misure mirate, nonché altre forme innovative di azioni quali il rilevamento collettivo da parte dei lavoratori, che agevolino la creazione di posti di lavoro e la continuità delle attività nei territori interessati da detti cambiamenti.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

i) rendere possibile il finanziamento **della** normazione europea e la partecipazione **dei** portatori di interessi alla definizione di norme europee;

Emendamento

i) rendere possibile il finanziamento **degli organismi di** normazione europea e la partecipazione **di tutti i pertinenti** portatori di interessi alla definizione di norme europee;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

ii) sostenere lo sviluppo di norme internazionali di alta qualità sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile, agevolare la loro integrazione nel diritto dell'Unione **e** promuovere l'innovazione e lo sviluppo di migliori pratiche nelle comunicazioni societarie;

Emendamento

ii) sostenere lo sviluppo di norme internazionali di alta qualità sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile, agevolare la loro integrazione nel diritto dell'Unione **e/o** promuovere l'innovazione e lo sviluppo di migliori pratiche nelle comunicazioni societarie **sia per le piccole che per le grandi imprese;**

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

(d) promuovere gli interessi dei consumatori e garantire un livello elevato di protezione dei consumatori **e di sicurezza dei prodotti** mediante:

Emendamento

(d) promuovere gli interessi dei consumatori e garantire un livello **uniforme ed** elevato di protezione dei consumatori mediante:

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

i) il rafforzamento del ruolo dei consumatori, delle imprese e della società civile, nonché azioni educative e di assistenza nei loro confronti; la garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori, **di sostenibilità del consumo e di sicurezza dei prodotti, in particolare mediante** il sostegno alle autorità competenti responsabili dell'applicazione della normativa e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché alle azioni di cooperazione, l'accesso garantito **ai** mezzi di ricorso per tutti i consumatori e informazioni adeguate sul mercato e sui consumatori;

Emendamento

i) il rafforzamento del ruolo dei consumatori, delle imprese e della società civile, nonché azioni educative e di assistenza nei loro confronti; la garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori, **in particolare dei consumatori più vulnerabili, al fine di migliorare l'equità, la trasparenza e la fiducia nel mercato unico;** il sostegno alle autorità competenti responsabili dell'applicazione della normativa e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché alle azioni di cooperazione, **affrontando, tra l'altro, le questioni sollevate dalle tecnologie esistenti ed emergenti, comprese le azioni volte a migliorare la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di approvvigionamento; norme di qualità in tutta l'Unione e il trattamento della questione delle differenze di qualità dei prodotti; la sensibilizzazione in merito ai diritti dei consumatori ai sensi del diritto dell'Unione e l'accesso garantito a mezzi di ricorso efficaci** per tutti i consumatori e informazioni adeguate sul mercato e sui consumatori, **nonché la promozione del consumo sostenibile attraverso una migliore informazione dei consumatori sulle caratteristiche specifiche e sull'impatto ambientale di beni e servizi;**

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

ii) l'incremento della partecipazione dei consumatori, di altri utenti finali di servizi finanziari e della società civile all'elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari, la promozione di una migliore comprensione del settore finanziario;

Emendamento

ii) l'incremento della partecipazione dei consumatori, di altri utenti finali di servizi finanziari e della società civile all'elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari; la promozione di una migliore comprensione del settore finanziario ***e delle diverse categorie di prodotti finanziari commercializzati e la salvaguardia degli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari al dettaglio;***

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) contribuire a un elevato livello di ***protezione della salute*** delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera ***alimentare*** e nei settori correlati, anche attraverso la prevenzione e l'eradicazione delle malattie e degli organismi nocivi, ***e*** sostenere il miglioramento del benessere degli animali ***nonché*** la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti;

Emendamento

(e) contribuire a un elevato livello di ***salute e di sicurezza*** delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera ***degli alimenti e dei mangimi*** e nei settori correlati, anche attraverso la prevenzione e l'eradicazione delle malattie e degli organismi nocivi, ***anche mediante misure di emergenza in caso di situazioni di crisi su vasta scala ed eventi imprevedibili che incidono sulla salute animale o vegetale, nonché*** sostenere il miglioramento del benessere degli animali ***e sviluppare*** la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti ***a prezzi accessibili, nonché stimolare la ricerca, l'innovazione e lo scambio delle migliori pratiche tra le i portatori di interesse in questi settori.***

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) produrre e comunicare statistiche di alta qualità **sull'Europa** in modo tempestivo, imparziale ed efficace sotto il profilo dei costi, mediante partenariati rafforzati all'interno del sistema statistico europeo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti multiple di dati, metodi avanzati di analisi dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie digitali.

Emendamento

(f) **sviluppare**, produrre, **diffondere** e comunicare statistiche **europee** di alta qualità in modo tempestivo, imparziale ed efficace sotto il profilo dei costi, mediante partenariati rafforzati all'interno del sistema statistico europeo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti multiple di dati, metodi avanzati di analisi dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie digitali, **e fornire una disaggregazione a livello nazionale e, se possibile, regionale.**

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **4 088 580 000** EUR a prezzi correnti.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **6 563 000 000** EUR a prezzi correnti.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) 394 590 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i);

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***(-a bis) 396 200 000 EUR per
l'obiettivo di cui all'articolo 3,
paragrafo 2, lettera a), punto ii);***

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) ***1 000 000 000*** EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

(a) ***3 122 000 000*** EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***(a bis) 220 510 000 EUR per
l'obiettivo di cui all'articolo 3,
paragrafo 2, lettera c);***

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) ***188 000 000*** EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), ***punto i)***;

(b) ***198 000 000*** EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d);

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, nonché l'uso di reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, così come l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti informatici istituzionali.

Emendamento

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, nonché l'uso di reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, così come l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti informatici istituzionali. ***Al fine di garantire la massima disponibilità del programma per il finanziamento di azioni che rientrano negli obiettivi del programma, i costi totali del sostegno amministrativo e tecnico non superano il 5% del valore della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.***

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Dovrebbe essere introdotto un meccanismo specifico per dare alla filiera alimentare un accesso diretto alla riserva di crisi della Commissione in caso di emergenze su larga scala, in modo da garantire un finanziamento per le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui le imprese, i cittadini e i consumatori, la società civile e

(a) creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui le imprese, i cittadini, i consumatori, la società civile e

le autorità pubbliche, attraverso informazioni trasparenti, campagne di sensibilizzazione, lo scambio delle migliori pratiche, la promozione di buone pratiche, lo scambio e la diffusione di competenze e conoscenze e l'organizzazione di formazioni;

le autorità pubbliche, attraverso ***scambi di*** informazioni trasparenti ***e*** campagne di sensibilizzazione, ***segnatamente a riguardo delle norme unionali applicabili e dei diritti dei consumatori e delle imprese***, lo scambio delle migliori pratiche, la promozione di buone pratiche ***e di soluzioni innovative***, lo scambio e la diffusione di competenze e conoscenze e l'organizzazione di formazioni ***per la promozione dell'alfabetizzazione digitale dei cittadini e delle imprese***;

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) predisposizione di meccanismi che consentano ai rappresentanti dei cittadini, dei consumatori, degli utenti finali, della società civile e delle imprese dell'Unione di contribuire al dibattito politico, all'elaborazione di politiche e al processo decisionale, in particolare mediante il sostegno al funzionamento delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e dell'Unione;

Emendamento

(b) predisposizione di meccanismi che consentano ai rappresentanti dei cittadini, dei consumatori, degli utenti finali, della società civile, ***dei sindacati*** e delle imprese dell'Unione, ***in particolare quelli che rappresentano PMI***, di contribuire al dibattito politico, all'elaborazione di politiche e al processo decisionale, in particolare mediante il sostegno al funzionamento delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e dell'Unione;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sviluppo delle capacità, agevolazione e coordinamento di azioni comuni tra gli Stati membri e tra le autorità competenti degli Stati membri nonché tra dette autorità e la Commissione, le agenzie decentrate dell'Unione e le autorità dei paesi terzi;

Emendamento

(c) sviluppo delle capacità, agevolazione e coordinamento di azioni comuni tra gli Stati membri e tra le autorità competenti degli Stati membri nonché tra dette autorità e la Commissione, le agenzie decentrate dell'Unione e le autorità dei paesi terzi ***e, nello specifico, azioni congiunte volte a***

*rafforzare la sicurezza dei prodotti,
l'applicazione delle norme in materia di
protezione dei consumatori nell'Unione e
la tracciabilità dei prodotti;*

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) sostegno per l'efficace applicazione e modernizzazione del quadro giuridico dell'Unione e il suo rapido adattamento a un contesto in continua evoluzione, anche mediante la raccolta e l'analisi di dati, studi, valutazioni e raccomandazioni programmatiche, organizzazione di attività di dimostrazione e progetti pilota, attività di comunicazione e sviluppo di specifici strumenti informatici volti a garantire il funzionamento trasparente ed efficace del mercato interno.

Emendamento

(d) sostegno per l'efficace applicazione ***da parte degli Stati membri*** e modernizzazione del quadro giuridico dell'Unione e il suo rapido adattamento a un contesto in continua evoluzione ***e sostegno per affrontare le problematiche sollevate dalla digitalizzazione***, anche mediante la raccolta e l'analisi di dati, studi, valutazioni e raccomandazioni programmatiche, organizzazione di attività di dimostrazione e progetti pilota, attività di comunicazione e sviluppo di specifici strumenti informatici volti a garantire il funzionamento trasparente, ***equo*** ed efficace del mercato interno.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le seguenti azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), sono ammissibili al finanziamento:

(a) il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le altre autorità pertinenti degli Stati membri, in particolare mediante la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti;

(b) lo sviluppo e la gestione di strumenti

informatici per lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato e sui controlli alle frontiere esterne;

(c) il sostegno allo sviluppo di azioni e prove comuni nell'ambito della sicurezza dei prodotti e della conformità, anche per quanto riguarda i prodotti connessi e i prodotti venduti online;

(d) la cooperazione, lo scambio delle migliori pratiche e lo svolgimento di progetti comuni tra le autorità di vigilanza del mercato e i pertinenti organismi dei paesi terzi;

(e) il sostegno alle strategie di vigilanza del mercato, all'acquisizione di conoscenze e di intelligence, allo svolgimento di prove sulle capacità e gli impianti, alle revisioni tra pari, ai programmi di formazione, all'assistenza tecnica e alla costruzione di capacità per le autorità di vigilanza del mercato;

(f) la valutazione delle procedure di omologazione e la verifica della conformità dei veicoli a motore da parte della Commissione.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) fornitura di varie forme di sostegno per le PMI;

soppresso

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) agevolazione dell'accesso delle PMI ai mercati e sostegno a queste ultime nell'affrontare le sfide globali e sociali e l'internazionalizzazione delle imprese;

(b) agevolazione dell'accesso delle microimprese, delle PMI e delle reti di imprese ai mercati, compresi quelli al di fuori dell'Unione, sostegno a queste ultime

rafforzamento della leadership industriale dell'Unione nelle catene globali del valore, ***compresa la rete Enterprise Europe***;

nell'affrontare le sfide globali, ***ambientali, economiche*** e sociali e l'internazionalizzazione delle imprese, ***nonché agevolazione al sostegno ad esse nel corso del loro ciclo di vita e*** rafforzamento della leadership industriale e ***imprenditoriale*** dell'Unione nelle catene globali del valore;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) eliminazione degli ostacoli di mercato *e* degli oneri amministrativi e creazione di un contesto favorevole alle imprese per consentire alle PMI di trarre beneficio dal mercato interno;

Emendamento

(c) eliminazione degli ostacoli di mercato, ***riduzione*** degli oneri amministrativi, ***inclusi gli ostacoli alla creazione di imprese e all'avvio di attività*** e creazione di un contesto favorevole alle imprese per consentire alle ***microimprese e alle*** PMI di trarre beneficio dal mercato interno ***e dall'accesso ai finanziamenti, nonché offerta di orientamenti, programmi di mentoring e tutoraggio appropriati, prestazione di servizi alle imprese basati sulla conoscenza***;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) agevolazione della crescita delle imprese, ***compreso lo sviluppo*** delle competenze, e trasformazione industriale nei settori manifatturiero e dei servizi;

Emendamento

(d) agevolazione ***dello sviluppo e*** della crescita delle imprese ***sostenibili, sensibilizzazione delle microimprese e delle PMI alla legislazione dell'Unione, incluse le normative dell'UE in materia di ambiente ed energia, aggiornamento delle loro competenze e qualifiche, sviluppo e agevolazione di nuovi modelli commerciali sostenibili e di catene di valore efficienti sotto il profilo delle risorse che promuovano una***

trasformazione industriale, **tecnologica e organizzativa sostenibile** nei settori manifatturiero e dei servizi;

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) **sostegno alla** competitività delle imprese e di interi settori dell'economia, adozione dell'innovazione da parte delle PMI e loro collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e cluster, compresa l'iniziativa per la collaborazione tra cluster;

Emendamento

(e) **rafforzamento della** competitività **e della sostenibilità** delle imprese e di interi settori dell'economia, adozione dell'innovazione **tecnologica, organizzativa e sociale** da parte delle **microimprese e delle** PMI, **potenziamento della responsabilità sociale delle imprese** e loro collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e cluster, compresa l'iniziativa per la collaborazione tra cluster;

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

(f) promozione di un contesto favorevole all'imprenditorialità e di una cultura imprenditoriale, **compreso il** sistema di mentoring per i nuovi imprenditori, e sostegno alle start-up, alla sostenibilità delle imprese e alle imprese in rapida espansione.

Emendamento

(f) promozione di un contesto favorevole all'imprenditorialità e di una cultura imprenditoriale, **espansione del** sistema di mentoring per i nuovi imprenditori, e sostegno alle start-up, alla sostenibilità delle imprese e alle imprese in rapida espansione, **rivolgendo particolare attenzione ai nuovi potenziali imprenditori (ad esempio giovani e donne), nonché ad altri gruppi di destinatari specifici, quali i gruppi socialmente svantaggiati o vulnerabili.**

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. In sede di attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), la Commissione può, oltre alle azioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a f) del presente articolo, sostenere le seguenti azioni specifiche:

(a) sveltire, sostenere e ampliare i servizi di consulenza attraverso la rete Enterprise Europe allo scopo di fornire un servizio imprenditoriale integrato di sportello unico a sostegno delle PMI dell'Unione che intendono esplorare le opportunità offerte dal mercato interno e dai paesi terzi e vigilare affinché questi ultimi offrano un livello comparabile di qualità del servizio in tutti gli Stati membri;

(b) sostenere la creazione di reti di imprese;

(c) sostenere e ampliare i programmi di mobilità per i nuovi imprenditori ("Erasmus per i giovani imprenditori") per potenziare la loro capacità di sviluppare il proprio know-how, le proprie competenze e i propri atteggiamenti imprenditoriali e migliorare la loro capacità in materia tecnologica e di gestione aziendale;

(d) sostenere il potenziamento delle PMI attraverso considerevoli progetti di espansione imprenditoriale basati su opportunità orientate al mercato (strumento per l'espansione delle PMI);

(e) sostenere attività specifiche per settore in ambiti caratterizzati da un elevato numero di microimprese e PMI e che contribuiscono in maniera sostanziale al PIL dell'Unione, come il settore del turismo.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Le azioni intraprese attraverso la rete Entreprise Europe di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), possono comprendere, tra l'altro:

(a) l'agevolazione dell'internazionalizzazione delle PMI e dell'identificazione di partner commerciali nel mercato interno, la cooperazione transfrontaliera tra imprese in materia di tecnologie per il settore ricerca e sviluppo, partenariati per il trasferimento di conoscenze e innovazione;

(b) la fornitura di informazioni, orientamenti e consulenze personalizzate sul diritto dell'Unione, sulle opportunità di finanziamento dell'Unione, nonché iniziative unionali che hanno un impatto sulle imprese, riguardanti l'imposizione fiscale, i diritti di proprietà, gli obblighi in materia di ambiente ed energia e gli aspetti relativi al lavoro e alla previdenza sociale;

(c) l'agevolazione dell'accesso delle PMI a competenze in materia di ambiente, clima, efficienza energetica e rendimento energetico;

(d) il potenziamento della rete mediante altre reti di informazione e consulenza dell'Unione e degli Stati membri, in particolare EURES, i poli unionali dell'innovazione e i poli europei di consulenza InvestEU.

I servizi forniti dalla rete per conto di altri programmi dell'Unione sono finanziati da tali programmi.

La Commissione attribuisce priorità alle azioni nella rete volte a migliorare parti o componenti che non soddisfano le norme minime al fine di fornire un sostegno omogeneo alle microimprese e alle PMI in tutto il territorio dell'Unione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano indicatori e norme minime per misurare l'incidenza della rete sul conseguimento degli obiettivi specifici e l'efficacia delle azioni destinate alle PMI.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 onde creare forme complementari di sostegno alle PMI non indicate dal presente paragrafo.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Le seguenti azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), sono ammissibili al finanziamento:

(a) miglioramento della sensibilizzazione e dell'educazione dei consumatori sui loro diritti attraverso un apprendimento lungo tutto il corso della vita in materia di norme unionali sui consumatori e rafforzamento del loro ruolo per affrontare le nuove problematiche poste dallo sviluppo tecnologico e dalla digitalizzazione, comprese in particolare le esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili;

(b) garanzia e facilitazione dell'accesso di tutti i consumatori e gli operatori commerciali a una risoluzione extragiudiziale delle controversie e una risoluzione delle controversie online di qualità, così come alle informazioni sulle possibilità di ricorso;

(c) sostegno a una maggiore applicazione della normativa in materia di tutela dei

consumatori, con particolare attenzione per i casi transfrontalieri o i casi che coinvolgono terzi, efficace coordinamento e cooperazione tra gli organismi nazionali responsabili per l'applicazione e cooperazione in materia di applicazione con i paesi terzi;

(d) promozione del consumo sostenibile, sensibilizzando i consumatori in merito alla durabilità e all'impatto ambientale dei prodotti, alle caratteristiche della progettazione ecocompatibile, alla promozione dei diritti dei consumatori in tal senso e alle possibilità di ricorso in caso di prodotti difettosi fin da subito;

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma possono partecipare alle seguenti azioni:

Emendamento

La Commissione può consentire ai soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma di partecipare alle seguenti azioni:

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

I soggetti che partecipano alle azioni di cui alle lettere a) e b), non possono beneficiare dei contributi finanziari dell'Unione, salvo qualora ciò sia indispensabile per il programma, segnatamente nei casi riguardanti la competitività e l'accesso ai mercati da parte delle imprese dell'Unione o la protezione dei consumatori residenti nell'Unione. Tale eccezione non è applicabile agli organismi a scopo di lucro.

Emendamento

I soggetti che partecipano alle azioni di cui alle lettere a) e b), non possono beneficiare dei contributi finanziari dell'Unione, ***in particolare quando sussiste un rischio di trasferimento di tecnologie innovative,*** salvo qualora ciò sia indispensabile per il programma, segnatamente nei casi riguardanti la competitività e l'accesso ai mercati da parte delle imprese dell'Unione o la protezione dei consumatori residenti nell'Unione. Tale eccezione non è

applicabile agli organismi a scopo di lucro.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) per le azioni relative alla vigilanza del mercato intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 765/2008 e dell'articolo 11 della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione]⁹⁷;

⁹⁷ COM(2017)~~+~~0795 final

Emendamento

(a) per le azioni relative alla vigilanza del mercato intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), **punto ii)** del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 765/2008 e dell'articolo 11 della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione]⁹⁷; ⁹⁷;

⁹⁷ COM(2017)~~+~~0795 final

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) per le azioni relative all'accREDITAMENTO **e alla vigilanza del mercato** intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, l'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 32 di detto regolamento;

Emendamento

(b) per le azioni relative all'accREDITAMENTO intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), **punto ii)** del presente regolamento, l'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 32 di detto regolamento;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

In riferimento al primo comma, lettera e), del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di adattare l'elenco dei soggetti suscettibili di beneficiare di una sovvenzione a titolo del programma per azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i).

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 11

Testo della Commissione

Il comitato o i comitati di valutazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere costituiti in tutto o in parte da esperti esterni.

Emendamento

Il comitato o i comitati di valutazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere costituiti in tutto o in parte da esperti esterni. ***Il lavoro del comitato o dei comitati di valutazione è basato sui principi della trasparenza, della parità di trattamento e della non discriminazione.***

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento per quanto riguarda le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma nonché per quanto riguarda gli impianti di prova dell'Unione di cui all'articolo 20 della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la

Emendamento

1. Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), ***punto ii)***, del presente regolamento per quanto riguarda le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma nonché per quanto riguarda gli impianti di prova dell'Unione di cui all'articolo 20 della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure

conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione], il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'azione, purché non sia violato il principio del cofinanziamento quale definito nel regolamento finanziario.

per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione], il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'azione, purché non sia violato il principio del cofinanziamento quale definito nel regolamento finanziario.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

possono ricevere un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, conformemente all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] e all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del pertinente programma. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno.

Emendamento

possono ricevere un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, conformemente all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni], all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune] **o al regolamento (UE) XX [che istituisce il programma Europa digitale], in particolare l'obiettivo sulle competenze digitali avanzate**, purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del pertinente programma. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno.

Motivazione

È necessario garantire il coordinamento con il programma Europa digitale al fine di fornire una strategia globale dell'UE per le PMI.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Il programma è attuato mediante i** programmi di lavoro **di cui** all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi

Emendamento

1. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20, a**

di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

integrazione del presente regolamento, al fine di adottare i programmi di lavoro conformemente all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro sono annuali o pluriennali e stabiliscono, in particolare, gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo totale del piano di finanziamento. Descrivono inoltre in maniera dettagliata le azioni da finanziare, con l'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e di un calendario indicativo per l'attuazione. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I programmi di lavoro intesi ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), che figurano nell'allegato I, sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20, a integrazione del presente regolamento, al fine di adottare i programmi di lavoro conformemente all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), che figurano nell'allegato I.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli indicatori per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, figurano nell'allegato IV.

Emendamento

1. Gli indicatori per rendere conto dei progressi in termini di efficienza e di efficacia del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, figurano nell'allegato IV.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *La* valutazione intermedia del programma *va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.*

Emendamento

2. *Al più tardi entro ... [quattro anni a partire dall'attuazione del programma], la Commissione elabora una relazione di valutazione intermedia del programma sul conseguimento degli obiettivi delle azioni sostenute nell'ambito del programma, sui risultati e l'impatto, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul suo valore aggiunto unionale.*

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Al termine dell'attuazione del programma *e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.*

Emendamento

5. Al *più tardi entro ... [tre anni dal termine dell'attuazione del programma, la Commissione elabora una relazione di valutazione finale sull'impatto a lungo termine del programma, sulla sostenibilità delle azioni e sulle sinergie tra i vari programmi di lavoro.*

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione *comunica le conclusioni delle valutazioni*, corredate delle proprie *osservazioni*, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento

6. La Commissione *trasmette le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 2 e 5*, corredate delle proprie *conclusioni*, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *e le rende pubbliche. Se del caso, le relazioni sono corredate di proposte di modifica del*

presente regolamento.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 9 e 17 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli **8, paragrafo 3 ter, 9, 10, 16** e 17 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui agli articoli 9 e 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui agli articoli **8, paragrafo 3 ter, 9, 10, 16** e 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 9 e 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli **8, paragrafo 3 ter, 9, 10, 16** e 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla

notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita ***dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio***⁹⁹. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁹⁹ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati), diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto

data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

1. La Commissione è assistita ***da*** un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁹⁹ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono ***la trasparenza*** e la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati), diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici

pubblico.

diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma ***in modo facilmente fruibile, al fine di sensibilizzare i consumatori, i cittadini, le imprese, in particolare le PMI, e le pubbliche amministrazioni sulle risorse fornite mediante gli strumenti finanziari del presente regolamento nonché*** sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione (EUROSTAT) conduce azioni di informazione e comunicazione sull'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sulle singole azioni e sui risultati, se tali azioni e risultati riguardano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nel rispetto dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009.

Emendamento

3. La Commissione (EUROSTAT) conduce azioni di informazione e comunicazione sull'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sulle singole azioni e sui risultati, se tali azioni e risultati riguardano ***la raccolta di dati***, lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nel rispetto dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) misure per eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁵, o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento;

¹⁰⁵ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

Emendamento

(a) misure per **prevenire, contenere e/o** eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁵ o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento;

¹⁰⁵ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

Motivazione

È fondamentale assicurare l'ammissibilità delle misure di prevenzione e contenimento come pure di quelle di eradicazione.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da

Emendamento

(b) misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per **prevenire, contenere e/o** eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da

quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento;

quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento;

Motivazione

È fondamentale assicurare l'ammissibilità delle misure di prevenzione e contenimento come pure di quelle di eradicazione.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure **di eradicazione e di contenimento** di cui **rispettivamente** alle lettere a) e b) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo.

Emendamento

(c) misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di cui alle lettere a) e b) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo, **limitando se necessario la libera circolazione dei vettori negli Stati membri circostanti.**

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) misure di eradicazione di un organismo nocivo che è comparso improvvisamente, anche se non è considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, ma il risultato di eventi climatici estremi o di cambiamenti climatici in uno Stato membro;

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1.3.4 bis. *In caso di sospetta insorgenza di una malattia animale e/o di comparsa di organismi nocivi, i controlli e il monitoraggio dovranno essere notevolmente intensificati in tutta l'Unione europea e alle sue frontiere esterne;*

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1.3.4 ter. *Misure volte a monitorare la comparsa di malattie e organismi nocivi conosciuti o attualmente sconosciuti.*

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 2.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.1. I programmi veterinari e fitosanitari annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi elencate nell'allegato III nonché degli organismi nocivi per le piante devono essere attuati conformemente alle disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione.

2.1. I programmi veterinari e fitosanitari annuali e pluriennali di **prevenzione**, eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi elencate nell'allegato III nonché degli organismi nocivi per le piante devono essere attuati conformemente alle disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 2.1 – comma 3 bis (nuovo)

Tali programmi dovrebbero rispecchiare le nuove realtà causate dai cambiamenti climatici e la loro diversità a livello europeo; essi dovrebbero inoltre contribuire a prevenire l'erosione della biodiversità europea.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – punto 2.3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) misure per eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031 o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento;

Emendamento

(c) misure per ***prevenire, contenere e/o*** eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031 o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento;

Motivazione

È fondamentale assicurare l'ammissibilità delle misure di prevenzione e contenimento come pure di quelle di eradicazione.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – punto 2.3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione

Emendamento

(d) misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per ***prevenire, contenere o*** eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione

conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento;

conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento;

Motivazione

È fondamentale assicurare l'ammissibilità delle misure di prevenzione e contenimento come pure di quelle di eradicazione.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – punto 2.3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di ***eradicazione e di contenimento di cui rispettivamente*** alle lettere c) e d) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo;

Emendamento

(e) misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di cui alle lettere c) e d) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo;

Motivazione

Si tratta di un emendamento tecnico volto a mantenere la coerenza testuale alla luce degli emendamenti tesi ad assicurare l'ammissibilità delle misure di prevenzione e di confinamento come pure di quelle di eradicazione.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3

Testo della Commissione

3. Attività a sostegno del miglioramento del benessere degli animali.

Emendamento

3. Attività a sostegno del miglioramento del benessere degli animali, ***comprese le misure atte a garantire il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali e di tracciabilità durante il loro***

trasporto.

Emendamento 142

Proposta di regolamento Allegato I – punto 7

Testo della Commissione

7. Attività volte a favorire la **sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti.**

Emendamento

7. Attività volte a favorire la **produzione agroecologica, il consumo alimentare sostenibile che non arrechi danni all'ambiente e alla biodiversità e la promozione delle vendite dirette e delle filiere corte.**

Emendamento 143

Proposta di regolamento Allegato I – punto 8

Testo della Commissione

8. Banche dati e sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per un'attuazione efficace ed efficiente della legislazione relativa all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e che apportino un comprovato valore aggiunto per l'intera Unione.

Emendamento

8. Banche dati e sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per un'attuazione efficace ed efficiente della legislazione relativa all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e che apportino un comprovato valore aggiunto per l'intera Unione;
applicazione di nuove tecnologie per migliorare la tracciabilità dei prodotti, come i codici QR sulle confezioni dei prodotti.

Emendamento 144

Proposta di regolamento Allegato I – punto 11

Testo della Commissione

11. Lavori tecnici e scientifici, compresi studi e attività di coordinamento, necessari a garantire la corretta attuazione della legislazione riguardante il settore collegato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3,

Emendamento

11. Lavori tecnici e scientifici, compresi studi e attività di coordinamento, necessari **a prevenire la comparsa di malattie e organismi nocivi nuovi e sconosciuti e a** garantire la corretta attuazione della

paragrafo 2, lettera e), e l'adeguamento di detta legislazione agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.

legislazione riguardante il settore collegato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e l'adeguamento di detta legislazione agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.

Emendamento 145

Proposta di regolamento Allegato I – punto 14

Testo della Commissione

14. Sostegno alle iniziative di informazione e di sensibilizzazione intraprese dall'Unione e dagli Stati membri, volte a garantire maggiore correttezza, conformità e sostenibilità nella produzione e nel consumo di alimenti, comprese le attività di prevenzione degli sprechi alimentari *e* delle frodi alimentari, nell'ambito dell'attuazione delle norme riguardanti l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Emendamento

14. Sostegno alle iniziative di informazione e di sensibilizzazione intraprese dall'Unione e dagli Stati membri, volte a garantire maggiore correttezza, conformità e sostenibilità nella produzione e nel consumo di alimenti, comprese le attività di prevenzione degli sprechi alimentari ***che contribuiscono all'economia circolare e di prevenzione*** delle frodi alimentari, nell'ambito dell'attuazione delle norme riguardanti l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Emendamento 146

Proposta di regolamento Allegato II – trattino 5

Testo della Commissione

– migliorare la misurazione dello scambio di servizi, degli investimenti diretti esteri, delle catene globali del valore e dell'impatto della globalizzazione sulle economie dell'Unione;

Emendamento

– migliorare la misurazione dello scambio di ***merci e*** servizi, degli investimenti diretti esteri, delle catene globali del valore e dell'impatto della globalizzazione sulle economie dell'Unione;

Emendamento 147

Proposta di regolamento Allegato II – trattino 8

Testo della Commissione

– fornire statistiche di alta qualità,

Emendamento

– fornire statistiche di alta qualità,

tempestive e affidabili a sostegno del pilastro europeo dei diritti sociali e della politica dell'Unione in materia di competenze, comprese statistiche relative al mercato del lavoro, all'occupazione, all'istruzione e alla formazione, al reddito, alle condizioni di vita, alla povertà, alla disuguaglianza, alla protezione sociale, al lavoro non dichiarato e ai conti satellite sulle competenze;

tempestive e affidabili a sostegno del pilastro europeo dei diritti sociali e della politica dell'Unione in materia di competenze, comprese, **a titolo esemplificativo**, statistiche relative al mercato del lavoro, all'occupazione, all'istruzione e alla formazione, al reddito, alle condizioni di vita, alla povertà, alla disuguaglianza, alla protezione sociale, al lavoro non dichiarato e ai conti satellite sulle competenze;

Emendamento 148

Proposta di regolamento Allegato III

Testo della Commissione

Elenco delle malattie animali e delle zoonosi

- (1) Peste equina**
- (2) Peste suina africana**
- (3) Antrace**
- (4) Influenza aviaria (ad alta patogenicità)**
- (5) Influenza aviaria (a bassa patogenicità)**
- (6) Campilobatteriosi**
- (7) Peste suina classica**
- (8) Afta epizootica**
- (9) Pleuropolmonite contagiosa caprina**
- (10) Morva**
- (11) Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24),**

Emendamento

Elenco delle malattie animali e delle zoonosi

L'elenco delle malattie animali e delle zoonosi comprende:

- (a) l'elenco delle malattie di cui alla parte I, capo 2, del regolamento (UE) 2016/429;***
- (b) la salmonella, le zoonosi e alcuni agenti zoonotici contemplati dal regolamento (CE) n. 2160/2003 e dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;***
- (c) le encefalopatie spongiformi trasmissibili.***

- (12) Infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis*
- (13) Infezione da virus della malattia emorragica epizootica*
- (14) Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa*
- (15) Infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)*
- (16) Infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis)*
- (17) Infezione da virus della malattia di Newcastle*
- (18) Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti*
- (19) Infezione da virus della rabbia*
- (20) Infezione da virus della febbre della Rift Valley*
- (21) Infezione da virus della peste bovina*
- (22) Infezione da sierotipi della Salmonella zoonotica*
- (23) Infestazione da Echinococcus spp*
- (24) Listeriosi*
- (25) Vaiolo degli ovi-caprini*
- (26) Encefalopatie spongiformi trasmissibili*
- (27) Trichinellosi*
- (28) Encefalomielite equina venezuelana*
- (29) E. coli produttori di verocitotossine (VTEC)*

Motivazione

La presente modifica è volta a prendere in considerazione la revisione dell'elenco delle malattie effettuata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 che può essere aggiornato dalla Commissione europea e a contemplare altresì la salmonella, le zoonosi e alcuni agenti zoonotici.

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Allegato IV – Indicatori – tabella

Testo della Commissione

Obiettivo	Indicatore
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)	1 - Numero di nuovi reclami e di casi di non conformità nel settore della libera circolazione di merci e servizi e della legislazione dell'Unione sugli appalti pubblici 2 - Indice delle restrizioni agli scambi di servizi 3 - Numero di visite sul portale "La tua Europa" 4 - Numero di campagne congiunte di vigilanza del mercato
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)	1 - Numero di PMI che ricevono sostegno 2 - Numero di imprese sostenute che hanno concluso partenariati commerciali
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c)	
i)	1 - Quota delle norme europee attuate come norme nazionali dagli Stati membri rispetto al totale delle norme europee in vigore
ii)	2 - Percentuale di norme internazionali sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile approvate dall'Unione
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d)	
i)	1 - Indice delle condizioni dei consumatori
ii)	2 - Numero di documenti di sintesi e di risposte alle consultazioni pubbliche nel settore dei servizi finanziari provenienti da beneficiari
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e)	1 - Numero di programmi veterinari e fitosanitari attuati con successo a livello nazionale

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f)	1 - Impatto delle statistiche pubblicate su Internet: numero di menzioni in rete e di pareri positivi / negativi
--	--

Emendamento

Obiettivo	Indicatore
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i)	Legislazione dell'Unione sugli appalti pubblici 2 - Indice delle restrizioni agli scambi di servizi 3 - Numero di visite sul portale “La tua Europa”
<i>Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii)</i>	<i>1 - Numero di nuovi reclami e di casi di non conformità nel settore della libera circolazione di merci e servizi e della vendita online.</i> <i>2 - Numero di campagne congiunte di vigilanza del mercato e di sicurezza dei prodotti.</i>
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)	1 - Numero di PMI che ricevono sostegno <i>dal programma e dalla rete</i> 2 - Numero di imprese sostenute che hanno concluso partenariati commerciali <i>2 bis - Numero di imprenditori che beneficiano di sistemi di tutoraggio e di mobilità</i> <i>2 ter - Riduzione dei costi e dei tempi per la costituzione di una PMI</i> <i>2 quater - Numero di reti di imprese create rispetto al quadro di riferimento</i> <i>2 quinquies - Numero di Stati membri che impiegano il test PMI</i> <i>2 sexies - Marcato aumento del numero di Stati membri con uno sportello unico per le nuove imprese</i>

	<i>2 septies - Aumento della proporzione delle PMI che esportano e aumento della proporzione delle PMI che esportano all'esterno dell'Unione rispetto al quadro di riferimento</i> <i>2 octies - Marcato aumento del numero di Stati membri che attuano soluzioni ispirate all'imprenditorialità rivolte a imprenditori potenziali, giovani e nuovi e all'imprenditoria femminile, nonché a gruppi di destinatari specifici rispetto al quadro di riferimento</i> <i>2 nonies - Aumento della proporzione di cittadini dell'Unione che vorrebbero avere un'attività autonoma rispetto al quadro di riferimento</i> <i>2 decies - Risultati conseguiti dalle PMI in materia di sostenibilità da quantificare misurando, tra l'altro, l'aumento della percentuale di PMI dell'Unione che sviluppano prodotti e servizi verdi e dell'economia blu sostenibile¹ bis e il miglioramento della loro efficienza in termini di risorse (che può comprendere energia, materiali o acqua, riciclaggio, ecc.) rispetto al quadro di riferimento.</i>
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) i) ii)	1 - Quota delle norme europee attuate come norme nazionali dagli Stati membri rispetto al totale delle norme europee in vigore 2 - Percentuale di norme internazionali sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile approvate dall'Unione
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) i) ii)	1 - Indice delle condizioni dei consumatori 2 - Numero di documenti di sintesi e di risposte alle consultazioni pubbliche nel settore dei servizi finanziari provenienti da beneficiari
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e)	1 - Numero di programmi veterinari e fitosanitari attuati con successo a livello

	nazionale
	<i>2 - Numero di casi di emergenza causati da attacchi di parassiti;</i>
	<i>3 - Numero di emergenze causate da malattie risolte positivamente;</i>
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f)	1 - Impatto delle statistiche pubblicate su Internet: numero di menzioni in rete e di pareri positivi / negativi

